GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI 21 NOVEMBRE — NUM. 274

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo, in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SI È PUBBLICATO

IL

RUOLO D'ANZIANITÀ

degli impiegati dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, in confronto della data di nomina al grado e classe attuale

ed in base alla situazione numerica del 16 agosto 1890

PREZZO *per ogni esemplare in Roma L.* 1 *e in provincia L.* 1,20.

Indirizzare richiesta, vaglia o l'ammontare del prezzo all'Economato del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7248** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Bra in data 29 maggio 1889, e di Pocapaglia in data 2 giugno 1889, riguardante una rettifica di territorio tra i detti comuni, mediante permuta;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Cuneo in data 7 luglio 1890;

Veduti gli atti relativi;

Veduta la legge 1° marzo 1886, n. 368, sulla perequazione fondiaria, ed il relativo regolamento 22 agosto 1887;

Veduta la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921 (testo unico);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I confini giurisdizionali tra i comuni di Bra e di Pocapaglia sono quelli indicati nella pianta topografica firmata in data 11 febbraio 1890 dai signori M. Marcellino e Traversa Giulio, geometri, che sarà, d'ordine Nostro, munita di visto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7251** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge organica sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, n. 3725 e quella sulla istruzione obbligatoria del 15 luglio 1877, n. 3961;

Veduto il regolamento per le Scuole normali approvato col Nostro decreto del 14 settembre 1889, n. 6493 (serie 3ª);

Veduto il Nostro decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016, che approva il testo unico delle leggi sulla Amministrazione e sulla contabilità generale e quella successiva dell'11 luglio 1889, n. 6216, sullo stesso argomento;

Veduto il bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1890-1891 approvato con la legge del 28 giugno 1890, n. 6905 (serie 3ª);

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Arezzo, presa nell'adunanza del 10 settembre 1890 e quelle del Consiglio comunale di Arezzo, prese nelle adunanze dei 18 e 26 settembre 1890, approvate dalla Giunta amministrativa della provincia di Arezzo con deliberazione dell'8 ottobre 1890;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola normale femminile pareggiata provinciale di Arezzo è convertita in Scuola normale femminile superiore governativa a far tempo dal 1° ottobre 1890.

Art. 2.

La provincia di Arezzo concorrerà al mantenimento della detta Scuola con l'annuo assegno di lire 6000 (lire seimila) e adempirà, insieme al comune di Arezzo, a tutti gli obblighi che incombono all'una od all'altro in base alle citate deliberazioni ed alle norme vigenti, in ispecie all'articolo 360 della citata legge del 13 novembre 1859, n. 3725, ed all'art. 2 e ai capi II e XII del regolamento per le scuole normali approvato col decreto Reale del 14 settembre 1889, n. 6493.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 novembre 1890.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto: *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il N. **MMMDCCCCLXXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 14 e 16 maggio 1890, colle quali il Consiglio comunale di Genova divisò di proporre talune riforme nell'ordinamento degli Spedali civili di quella città, reclamate dalla decretata separazione del Manicomio e dalla costituzione di esso in Ente morale con distinta amministrazione, ed approvò all'uopo un nuovo statuto organico in sostituzione di quello in data 25 novembre 1874, onde è attualmente retta l'azienda degli Spedali medesimi;

Viste la deliberazione 3 giugno 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Genova in ordine alla compilazione del nuovo statuto suddetto, e le proposte formulate in apposito progetto dal R. commissario per la interinale gestione di detti Spedali;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753;

Visto il nuovo disegno di statuto redatto dal R. commissario in data 9 ottobre 1890, per l'attuazione delle suddivisate riforme, in base al parere favorevole emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 luglio ultimo scorso;

Visto il parere sovracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le riforme da introdursi nell'ordinamento degli Spedali civili di Genova, quali risultano dal nuovo statuto organico in data 9 ottobre 1890, composto di ventotto articoli, che sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1890.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villarosa, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Milano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1890.

UMBERTO.

Crispi.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montecatini, in provincia di Lucca, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Francesco Fiorito è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 23 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

REGOLAMENTO *per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della Guerra annesso al R. Decreto, N. 7237 (Serie 3ª) pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del giorno 19 novembre, N. 272.*

Art. 1.

Distinzione degli operai borghesi (1)

§ 1. Gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra si distinguono in

a) operai a matricola;

b) operai a ruolo;

c) operai avventizi;

§ 2. Gli operai inscritti a matricola sono quelli anziani che formano il nucleo del personale occorrente pei lavori normali.

Gli operai a matricola provengono da quelli inscritti a ruolo, che vi fanno passaggio quando si presentano vacanze nel quadro, ed a seconda delle norme stabilite dai §§ 28 e 31.

Gli operai a ruolo sono quelli che quantunque servano per lavori ordinari, sono però in più del numero degli operai a matricola.

Le tabelle A, B, C, D, E, F indicano il numero e la classe degli individui, sia a ruolo che a matricola, assegnati pei diversi servizi.

Il numero degli operai a matricola non potrà oltrepassare i 4|5 di quello stabilito dalle accennate tabelle. Tale proporzione negli individui a matricola deve intendersi non già per categoria o classe, ma pel numero complessivo.

Gli operai a ruolo saranno unicamente scelti fra gli avventizi che soddisfino alle condizioni del § 13.

Gli avventizi sono gli operai che si ammettono per lavori straordinari.

Il numero degli operai avventizi è in ragione delle esigenze dei lavori stessi ed è stabilito come dal § 63.

Art. 2.

Ammissione degli operai

§ 3. Non si ammettono nuovi operai che in qualità di avventizi ancorchè ne mancassero di quelli a ruolo. Spetta al direttore l'accettare e l'ammettere al lavoro gli operai avventizi, determinandone la qualità e la classe fino alla concorrenza del numero occorrente, licenziandoli però a misura che viene a cessare il bisogno dell'opera loro.

Per le ammissioni al lavoro per le quali non si esige l'esecuzione di un lavoro di saggio, nè alcun requisito speciale, si dovrà dare sempre la preferenza agli aspiranti che siano stati congedati dal R. Esercito, sempre quando soddisfino alle condizioni prescritte, avvertendo ancora di preferire fra questi gli aspiranti che abbiano coperto il grado di sottufficiale. Anche per l'ammissione ad operai si darà pure la preferenza ai congedati, ma solo nel caso che l'esecuzione del lavoro di saggio dimostri che essi non abbiano abilità inferiore agli altri concorrenti.

§ 4. Gli operai ed i lavoranti (uomini e donne) non possono essere ammessi se non hanno compiuta l'età di 18 anni ed i garzoni quella di anni 10, tenute però presenti le disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli e degli articoli 6, 7, 9, 10, del relativo Regolamento 17 settembre 1886.

§ 5. Qualunque individuo aspiri ad essere ammesso al lavoro deve presentare;

a) la fede di nascita,

b) il certificato di penalità (stabilito dall'articolo 17 de Regolamento per la esecuzione del Reale decreto 6 dicembre 1865) n. 2644 sull'istituzione del Casellario giudiziale, avente una data non più di 30 giorni anteriore a quella della presentazione.

In caso di urgenza possono essere accettati avventizi senza la presentazione preventiva dei documenti suddetti, ma con la riserva di venire licenziati se nel più breve termine possibile non li inoltrino; o se da essi risultassero esclusi in conformità dell'articolo 3 della legge sul reclutamento.

§ 6. Se si tratta di operai militari d'artiglieria è del genio che fanno domanda di continuare a prestar servizio come borghesi, oppure di congedati dal R. Esercito, ai documenti di cui sopra potrà essere sostituito il foglio di congedo dal quale risulti la dichiarazione di buona condotta da parte dei corpi, purchè la data del medesimo non sia più di due mesi anteriore a quella della domanda di ammissione.

§ 7. Riconosciuti validi i documenti di cui ai §§ precedenti, il direttore, se si tratta di lavoranti, li fa sottoporre a visita medica, nello scopo essenziale di constatare le imperfezioni fisiche che potessero avere, imperfezioni che dovranno essere annotate nella dichiarazione di ammissione al lavoro, affinchè in seguito non possano essere dall'individuo attribuite a causa di servizio. Se trattasi di ammissione di capo operaio od operaio, lo fa sottoporre all'esecuzione del lavoro di saggio, per accertarne l'abilità, e quindi fa compilare la dichiarazione di esecuzione di lavoro di saggio mod. n. 1. Dichiarando l'individuo di essere in grado di fare lavori di saggio di arte diversa, si faranno eseguire, facendone cenno in detta dichiarazione e oggetto d'iscrizione a ruolo e a matricola.

Trattandosi di riammettere al lavoro operai stati licenziati per chiamata alle armi per istruzione o per obbligo di leva, per diminuzione di lavoro, per infermità, o per propria volontà, è in facoltà del direttore di dispensarli dall'esecuzione del lavoro di saggio purchè non sia trascorso un periodo di tempo maggiore di un anno dal giorno del licenziamento.

Se l'operaio che ha eseguito un lavoro di saggio, venne in seguito ammesso ad eseguire un altro di arte diversa, si dovrà compilare altra dichiarazione di esecuzione, facendone oggetto di inscrizione a ruolo od a matricola.

Se l'operaio è accettato, gli si corrisponde sulla massa generale, pel tempo impiegato nel lavoro di saggio la metà paga della classe cui viene ascritto.

§ 8. Trattandosi di ammissione di capilavoranti, lavoranti o garzoni pei quali non si esige lavoro di saggio il direttore fa compilare le dichiarazioni d'ammissione al lavoro modello n. 2.

Le dichiarazioni di esecuzione di lavoro di saggio e quelle di ammissione al lavoro debbono avere rispettivamente un numero progressivo annuale.

§ 9. Riconosciuto abile ed accettato l'individuo, il direttore lo am

---

(1) Con la parola operai s'intendono i capi operai, operai, capilavoranti, lavoranti (uomini e donne) e garzoni, quando i medesimi non siano specificati particolarmente, sia che trattisi di operai a matricola, a ruolo od avventizi.

mette al lavoro, ne determina la classe e lo fa inscrivere sul registro degli avventizi modello n. 3, avvertendo che il numero d'ordine d'iscrizione, deve essere, sia in detto modello, che in tutti i documenti, scritto in inchiostro rosso.

§ 10. I postulanti stati accettati, debbono all'atto dell'ammissione:

1° essere diffidati che, ove non sia più necessaria l'opera loro, saranno licenziati dal servizio col preavviso di sole ventiquattro ore. Qualora però la permanenza al lavoro abbia da protrarsi oltre un mese, sarà dato un preavviso di licenziamento di giorni otto.

2° essere interpellati se fecero già parte di altra direzione, stabilimento, laboratorio ecc. governativo, diffidandoli pure che se in prosieguo di tempo si venisse a scoprire che ne furono licenziati per cattiva condotta e che essi abbiano taciuta una tale circostanza, saranno immediatamente licenziati, senza che possano invocare alcun diritto al preavviso di cui sopra.

Saranno del pari licenziati senza preavviso gli individui che risultassero renitenti dalla leva di terra o di mare, o disertori dell'esercito o dell'armata.

Il direttore deve far constare sulle dichiarazioni modello n. 1 e 2 delle fatte interpellanze.

§ 11. Non potranno essere accettati senza autorizzazione del Ministero individui che non siano cittadini dello Stato.

§ 12. Trattandosi di riammissione al lavoro di operai già stati altra volta licenziati da qualche stabilimento militare, dovranno tenersi presenti le seguenti prescrizioni:

Gli operai stati licenziati per diminuzione di lavoro, per prestare servizio militare, o per infermità possono essere riammessi in qualunque tempo nello stesso stabilimento purchè lo permetta il quadro organico, e saranno assegnati alla categoria e classe rispondenti alla loro abilità.

Gli operai licenziatisi per propria volontà non possono essere riammessi in alcuno stabilimento militare, prima che sia trascorso un anno dal loro licenziamento.

I licenziati per punizione non possono più essere riammessi in alcuno stabilimento militare.

Non potranno più essere riammessi in servizio, individui stati collocati a riposo od in riforma salvo casi eccezionalissimi e previa sempre l'autorizzazione del Ministero.

In caso di riammissione gl'individui collocati a riposo non potranno però mai essere inscritti a matricola od a ruolo, ma essere assunti e tenuti in servizio sempre soltanto in qualità di avventizi.

Art. 3.

Inscrizione a ruolo.

§ 13. Quando vi siano vacanze nel ruolo, il direttore dovrà colmare tali vacanze col personale avventizio, salvo disposizioni in contrario del Ministero della guerra. In tale passaggio sarà tenuto conto dell'anzianità accompagnata dalla buona condotta ed abilità, per cui ne saranno esclusi quelli che non riunissero i voluti requisiti.

Tali passaggi saranno fatti sotto la data del primo di ogni trimestre successivo alla vacanza.

Nessun avventizio però potrà essere ammesso a ruolo se non dopo un anno di non interrotto servizio e sempre quando non abbia oltrepassata l'età di anni 30 (1).

I sottufficiali congedati, assunti in servizio come avventizi avranno la precedenza sopra gli altri per la iscrizione a ruolo, qualunque sia il tempo del servizio prestato; essi potranno oltrepassare il suddetto limite di età di altrettanti anni, quanto sono quelli di servizio militare prestato.

§ 14. Trattandosi di procedere ad inscrizione a ruolo di capi-operai, operai, capi-lavoranti e lavoranti (uomini e donne), il direttore riunisce il Consiglio di amministrazione per fare procedere in sua presenza alla constatazione dell'idoneità fisica dei proposti, indipendentemente pei lavoranti dalla visita già passata all'atto dell'ammissione.

§ 15. L'idoneità fisica viene constatata mediante visita sanitaria (eccettuate le donne) e relativa dichiarazione del consiglio.

Trattandosi di riammettere al lavoro operai stati licenziati per diminuzione di lavoro, o per propria volontà, e che già fossero stati altra volta inscritti a ruolo, è in facoltà del direttore di dispensarli dalla visita medica, purchè non sia trascorso più di un anno dal licenziamento.

§ 16. Gli ufficiali sanitari descrivono chiaramente e dettagliatamente nell'apposita dichiarazione inscritta nei modelli 1 e 2 tutte le imperfezioni fisiche degli aspiranti, affinchè non possano essere dai medesimi invocate, in seguito, come provenienti dal lavoro, allo scopo di ottenere indebitamente il collocamento a riposo od in riforma.

§ 17. Il Consiglio amministrativo, senza entrare nel merito della abilità artistica constatata dalla dichiarazione di esecuzione del lavoro di saggio, vista la dichiarazione medica, giudica se le imperfezioni siano tali da rendere inabile, oppur no, al lavoro cui è destinato l'individuo proposto, decide sulla idoneità fisica o non del medesimo, inscrivendo la sua determinazione a seguito della dichiarazione medica.

§ 18. L'individuo giudicato dal Consiglio non idoneo per fisiche imperfezioni, non può essere inscritto a ruolo.

§ 19. Nelle località distaccate chi vi dirige il servizio presenzia la visita medica e trasmette quindi, al direttore da cui dipende, i modelli n. 1 o 2 a seconda dei casi.

§ 20. Il direttore fa poi conoscere al funzionario, di cui è cenno al precedente paragrafo, il numero sotto il quale l'individuo venne ascritto.

§ 21. Non possono essere inscritti a ruolo individui che non siano cittadini dello Stato, a meno che essi non abbiano ottenuta la naturalizzazione italiana, o che il Ministero ne dia una speciale autorizzazione.

Art. 4.

Tenuta del ruolo.

§ 22. Presso ogni direzione, stabilimento, ecc., è istituito un ruolo conforme al modello n. 4, sul quale dovranno inscriversi tutti gli operai che da avventizi vi vengano transitati.

§ 23. L'inscrizione a ruolo si farà per classe ed in ciascuna classe per ordine di anzianità.

Per facilitare le ricerche sarà tenuta una rubrica alfabetica, modello n. 5.

Il ruolo e la rubrica dovranno essere formati in duplice esemplare, di cui uno dovrà essere trasmesso al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa).

§ 24. Il ruolo potrà essere rinnovato ogni qualvolta sia necessario, previa l'autorizzazione del Ministero della guerra, al quale dovrà essere tosto trasmesso un esemplare. Nella rinnovazione del ruolo, saranno sempre trascritte tutte le variazioni avvenute compresa l'ammissione, e gli individui saranno inscritti in ordine di classe ed in ciascuna classe in ordine di anzianità.

Il ruolo vecchio sarà conservato negli archivi della direzione, stabilimento, ecc.

§ 25. Nel ruolo si inscriveranno:

1° nella casella 1ª il numero di ruolo;

2° nella casella 2ª il casato e nome, la figliazione, la data ed il luogo di nascita, l'arte o il mestiere, e se l'operaio sia ammogliato o vedovo con o senza prole, avvertendo che le lavoranti dovranno sempre essere inscritte col casato paterno, salvo ad indicare, o aggiungere al caso, la condizione loro di maritate e con chi.

3° nella casella 3ª la categoria, la classe;

4° nella casella 4ª la data dell'ammissione e quella delle successive variazioni, cioè promozioni, paghe eccezionali, retrocessioni, passaggi di categoria e trasferimenti;

5° nella casella 5ª le annotazioni eventuali ed in caso di licen-

(1) Tale disposizione è stabilita dal riflesso che per gl'individui così ammessi il diritto a pensione viene a maturarsi nel 55° anno di età, oltre il quale è provato che la produttività dell'operaio, sia per entità, sia per qualità, non è in relazione alla paga in base alla quale il medesimo avrebbe diritto a liquidare la pensione.

ziamento l'indicazione se all'operaio fu rilasciato il certificato di buona condotta o l'attestato di servizio;

6° nel margine superiore del foglio la data dell'iscrizione a matricola, il numero di matricola assegnato e la data del licenziamento.

§ 26. Nella prima quindicina di ogni trimestre saranno comunicate al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) le variazioni di cui al n. 3 del paragrafo precedente avvenute nel ruolo durante il trimestre ultimo scaduto, trasmettendo il modello n. 6, eccetto per gli individui inscritti a matricola pei quali provvede il § 39.

Occorrendo osservazioni al foglio delle variazioni trasmesso, il Ministero lo comunicherà per mezzo del modello n. 7.

Art. 5.

Matricola degli operai.

§ 27. La matricola degli operai è destinata a rappresentare lo stato civile, i connotati personali, il servizio di ciascun operaio dal giorno della sua iscrizione a matricola a quello in cui cessa di far parte della direzione, stabilimento, ecc., nonchè gli altri servizi prestati anteriormente, sia nell'esercito, sia negli stabilimenti dipendenti dal Ministero della guerra, sia presso altre amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero predetto; tutti quei servizi insomma, che a termine di legge, sono validi per conseguire il diritto a pensione, come pure le campagne fatte, le ferite riportate e le onorificenze ottenute.

§ 28. Allorquando si presentano vacanze nel personale a matricola, di confronto al quadro organico, il direttore potrà riempire tali vacanze con individui del personale a ruolo, salvo disposizione in contrario del Ministero della guerra. In tale passaggio sarà tenuto conto non solo dell'anzianità a ruolo, ma anche dell'abilità e buona condotta, per cui ne saranno esclusi quelli che non riunissero i voluti requisiti.

Tali variazioni avranno luogo al primo di ogni trimestre successivo alla vacanza.

§ 29. Per gli operai delle località distaccate il direttore fa conoscere al funzionario che vi dirige il servizio il numero sotto il quale i medesimi vennero inscritti a matricola.

§ 30. Prima di deliberare la inscrizione a matricola di un operaio il direttore dello stabilimento, ove vegga che per età abbia già dovuto concorrere alla leva, esigerà dall'interessato che ne dia la prova, ed ove questi non produca la dichiarazione di riforma o il foglio di congedo illimitato, richiederà d'ufficio al sindaco il certificato di esito di leva.

Ove da tale documento risultasse che sia un omesso o un renitente, sospenderà l'inscrizione a matricola dell'operaio, e ne darà subito avviso al prefetto o sotto prefetto del circondario di leva.

Se poi dal documento esibito o procurato risulterà che fu riformato o mandato rivedibile, oppure arruolato in 2ª o in 3ª categoria si farà di questa circostanza oggetto di annotazione sullo stato di servizio.

Se finalmente risulterà arruolato in 1ª categoria nella leva di terra o di mare, sarà richiesta la copia del foglio matricolare per annotare sullo stato di servizio il servizio militare prestato nell'esercito o nell'armata.

§ 31. Quando un operaio di età non inferiore ai 18 anni, inscritto a ruolo od anche avventizio, per cause debitamente comprovate provenienti dal servizio e non imputabili in alcun modo a negligenza del danneggiato, morisse o riportasse soltanto ferite o lesioni, tali però da renderlo subito, od in prosieguo di tempo, per sempre inabilitato al lavoro, l'inscrizione a matricola sarà fatta (anche in eccedenza al quadro organico, se occorre), sotto la data del giorno stesso in cui avvenne l'infortunio, che fu causa della morte e della ferita.

Art. 6.

Tenuta della matricola.

§ 32. Il relatore del consiglio, od il direttore per le amministrazioni che non avessero Consiglio, è responsabile della regolare tenuta della matricola.

§ 33. La matricola si compone di un registro matricolare modello n. 8 e stato di servizio modello n. 9 per ciascun individuo. Sia il registro matricolare che gli stati di servizio sono tenuti in doppio originale, di cui uno è conservato dalle direzioni, l'altro, corredato dei relativi documenti, è tenuto presso il Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa).

Per facilitare le ricerche sul foglio matricolare, le direzioni terranno una rubrica alfabetica.

§ 34. Le inscrizioni a matricola devono sempre aver luogo sotto la data del primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre come è detto al § 28, salvo l'eccezione di cui al § 31.

§ 35. Determinata l'inscrizione a matricola di operai essi saranno cancellati dal ruolo con linea traversale sul nome, ed inscritti sul registro matricolare Modello n. 8, dando a ciascuno un numero progressivo di matricola.

Quindi sopra fogli Modello 9 si compileranno in base ai documenti ricevuti, le rispettive bozze di stato di servizio da mandarsi al Ministero per l'approvazione.

§ 36. Sullo stato di servizio devono essere inscritte:

Nella parte *A* le indicazioni relative allo stato civile ed i contrassegni personali.

Nella parte *B* per ordine cronologico, i servizi e le variazioni sia come operaio a ruolo, che come operaio a matricola, cioè ammissione, passaggio a ruolo, passaggio a matricola, promozioni, paghe eccezionali, trasferimenti, licenziamenti, riammissione in servizio, cambiamento di arte, collocamento a riposo, morte, ecc., avvertendo che nella variazione di ammissione a matricola, ed in quelle di promozioni, paghe eccezionali e retrocessioni dovrà essere sempre indicata oltre la classe, la corrispondente paga ad ora, valutata in base a 10 ore di lavoro al giorno, sia che l'operaio lavori ad economia o a cottimo e per quelli a giornata la corrispondente paga a giornata.

Nella parte *C*, anche per ordine cronologico e per sunto i servizi prestati nell'esercito, nell'armata ed i servizi civili prestati in uffici, stabilimenti o amministrazioni dello Stato.

Nella parte *D*, le imperfezioni fisiche dichiarate dal medico nelle visite di cui al § 14, le campagne, le onorificenze, le ferite od infermità incontrate per causa di servizio, il concorso alla leva di terra o di mare con l'esito avuto, nonchè tutte quelle altre annotazioni relative a fatti validamente constatati che possono interessare la posizione dell'individuo.

§ 37. Le direzioni degli stabilimenti, nel trasmettere al Ministero, (Direzione generale leve e truppa) le bozze degli stati di servizio dovranno a corredo delle medesime, unire tutti i documenti originali che servirono a compilarli, cioè: la fede di nascita, il certificato penale, la dichiarazione di esecuzione del lavoro di saggio, la dichiarazione dell'inscrizione a matricola, il certificato dell'esito di leva, o la copia del foglio matricolare pei servizi militari e tutti quegli altri documenti atti a giustificare servizi civili anteriori.

Il Ministero, trovate regolari le bozze o fattevi le correzioni che crederà necessarie, le manderà approvate al direttore il quale farà compilare gli stati di servizio in *doppio originale*, di cui uno sarà conservato presso la direzione o stabilimento, e l'altro insieme con le rispettive bozze approvate o coll'indicazione del numero di matricola assegnato sarà mandato al Ministero.

§ 38. Per le inscrizioni a matricola da effettuarsi in base al § 31, alla bozza di stato di servizio dovrà essere sempre unita una copia autentica dal verbale, di cui all'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1889, n. 6568 (serie 3ª).

§ 39. Avvenendo variazioni nella posizione dell'operaio queste saranno volta per volta inscritte sullo stato di servizio a cura dell'incaricato della matricola, con formule chiare e precise e con la data rispettiva.

Tali variazioni saranno pure per cura dell'incaricato della matricola inscritte a misura che avvengono, in un elenco conforme al modello n. 6 e di questo elenco sarà mandata una copia al Ministero (Direzione generale leve e truppa) nella prima quindicina di ogni trimestre perchè possano trascriversi le variazioni stesse sull'altro originale

degli stati di servizio, cosicchè ognuno di tali elenchi conterrà tutte le variazioni avvenute nel trimestre antecedente.

§ 40. Negli elenchi Modello 6 saranno pure comprese quelle variazioni riguardanti servizi speciali fatti dall'operaio, che non figuravano nella prima formazione della bozza, e che devono essere aggiunte a matricola, perchè debitamente giustificate.

Queste aggiunte, ove non potessero farsi per ordine cronologico, saranno inscritte dopo, bastando un richiamo per indicare il posto dove l'inscrizione avrebbe dovuto essere eseguita.

§ 41. Nessuna variazione può essere inscritta sugli stati di servizio, se non sia giustificata da documenti, e questi documenti originali devono essere uniti alla copia dell'elenco n. 6 da mandarsi al Ministero, cioè:

per le promozioni, retrocessioni, licenziamenti, riammissioni in servizio, l'atto con cui le medesime sono deliberate, salvo il caso di promozione a capo operaio disegnatore nel qual caso si produrrà copia autenticata dell'autorizzazione Ministeriale;

per le paghe eccezionali, la copia dell'autorizzazione ministeriale autenticata dal direttore dello stabilimento;

per i cambiamenti di arte, la dichiarazione di esecuzione del relativo lavoro di saggio;

per le campagne e le onorificenze, i relativi brevetti o certificati;

per le ferite o infermità incontrate per causa di servizio copia autentica dei relativi processi verbali del consiglio amministrativo;

per altri servizi militari o civili i fogli matricolari, o certificati autentici.

§ 42. Tali documenti non vengono in massima restituiti agli interessati dal Ministero, salvo nel caso di liquidazione di pensione, o di impossibilità comprovata di procurarsene un altra copia.

§ 43. Gli stati di servizio originali saranno presso le direzioni degli stabilimenti conservati in apposite cartelle secondo l'ordine dei numeri di matricola, e nessuna modificazione o correzione potrà essere eseguita su di essi se non sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero.

§ 44. Lo stato di servizio segue sempre il titolare nei suoi trasferimenti e non può mai per qualsiasi motivo essere distolto dall'ufficio incaricato della sua custodia, dovendo ogni comunicazione essere fatta o per mezzo di corrispondenti copie, od esaminando l'originale in presenza dell'impiegato che lo custodisce.

§ 45. Occorrendo osservazioni all'elenco delle variazioni il Ministero le comunica alle direzioni mediante fogli di verificazione conformi al modello n 7 (64 del catalogo), e se si tratta di correggere qualche variazione le direzioni, a comprova di averle eseguite sullo stato di servizio, rinvieranno il foglio stesso con la dicitura *eseguita la correzione.*

§ 46. Le direzioni terranno un apposito quaderno per trascrivervi la corrispondenza avuta col Ministero mediante fogli di verificazione.

§ 47. Per qualsiasi errore incorso nel registro matricolare o sullo stato di servizio è vietato di valersi di raschiature. Le cancellature potranno essere fatte purchè permettano di leggere chiaramente le parole ed i numeri cancellati.

§ 48. Quando per correzioni od aggiunte troppo numerose o per altro motivo, si rende poco leggibile uno stato di servizio Modello n. 9, potrà il foglio essere rifatto, ma occorrerà provocare l'autorizzazione dal Ministero indicandone i motivi.

Lo stato di servizio rifatto con autorizzazione del Ministero conserva lo stesso numero di matricola che aveva quello antico, il quale sarà distrutto a cura e sotto la responsabilità di chi è incaricato della tenuta della matricola.

§ 49. Gli stati di servizio degli operai che cessano definitivamente dal servizio per collocamento a riposo, per licenziamento, per punizione o per morte, saranno inviati al Ministero per essere conservati negli archivi.

§ 50. Ove in un trimestre non vi fossero variazioni da comunicare al Ministero non è necessario mandare un elenco negativo, ma in principio dell'elenco del trimestre successivo si dirà: *Non vi furono ariazioni nel trimestre di.....*

Art. 7.

Rilascio di estratti matricolari o di ruolo e di certificati diversi.

§ 51. Le direzioni potranno rilasciare *copie complete dello stato di servizio*, o anche *certificati relativi* a servizi del personale inscritto sia a ruolo che a matricola, limitando i certificati per questi ultimi ai servizi inscritti alla parte *B* dello stato di servizio Modello N. 9. Il rilascio sarà fatto sempre quando il direttore in base al motivo indicato dall'interessato creda di accordarlo.

Le *copie dello stato di servizio* saranno firmate dall'incaricato della matricola che risponde direttamente della esattezza della copia e dal direttore.

I *certificati* di servizi, da redigersi a mano, saranno firmati dal direttore il quale deve assicurarsi dell'esattezza della dichiarazione che si rilascia.

§ 52. Copie di stato di servizio potranno pure essere rilasciate in seguito a richieste di ufficio alle autorità militari, giudiziarie, o politiche, compresi i sindaci, o alle amministrazioni pubbliche, come sarebbero le società ferroviarie e simili, sempre quando il direttore in base al motivo indicato dal richiedente creda di autorizzare il rilascio.

Potranno anche rilasciarsi alle vedove di operai, ove le richiedano per far valere il titolo a pensione.

Gli operai che non sono più in servizio per avere copia dello stato di servizio o certificati di servizi prestati devono farne domanda al direttore in carta da bollo da centesimi 50.

Per le copie di stato di servizio di operai che cessarono definitivamente dal servizio, di cui al § 49, le domande in carta da bollo da lire 1 devono essere rivolte al Ministero della guerra (divisione matricole) da chi ha interesse di avere tale documento.

§ 53. Nessuno, all'infuori del direttore, può rilasciare attestati o dichiarazioni per azioni o per condotta di persone addette alla direzione.

§ 54. In occasione di licenziamento di un operaio, e qualora questi lo richieda e ne sia meritevole, il direttore rilascia il certificato di buona condotta Modello N. 10 nel quale debbonsi chiaramente indicare i motivi per cui l'individuo venne licenziato.

Se l'operaio è licenziato per punizione o per condanna subita durante il servizio, potrà essergli rilasciato, ove ne faccia richiesta, invece del certificato di buona condotta Modello N. 10 un attestato di servizio, conforme al Modello N. 11, sul quale, nel solo caso che l'operaio lo desideri, si specificherà la motivazione del licenziamento per punizione.

Art. 8.

Classificazione e riparto degli operai borghesi.

§ 55. Gli operai dipendenti dal Ministero della guerra si suddividono nelle seguenti categorie:

Capi-operai,
Operai;
Capi-lavoranti;
Lavoranti (uomini e donne);
Casermieri;
Garzoni.

Gli inservienti d'ufficio, i portinai, i gondolieri, i casermieri fanno parte della categoria dei lavoranti o dei capi-lavoranti.

Tutti gli operai delle predette categorie sono suddivisi in classi come dai §§ 2 e 63.

§ 56. I *capi-operai* sono scelti fra gli operai di distinta abilità e dotati inoltre di sufficiente coltura letteraria, capaci di tenere la contabilità di un laboratorio e di conoscere altresì, se ciò è richiesto dalla loro professione, i principii di disegno in modo di comprenderlo e farlo eseguire, e di avere inoltre la necessaria autorevolezza e condotta per ispirare fiducia e rispetto ai loro dipendenti.

§ 57. I *capi-lavoranti* devono sapere leggere e scrivere ed essere capaci di tenere la contabilità della squadra cui fossero preposti e del relativo deposito di attrezzi ed inoltre essere autorevoli ed avere buona condotta.

§ 58. Nel novero degli *operai* sono compresi soltanto coloro i quali,

possedendo un mestiere od arte speciali, hanno eseguito il *lavoro di saggio* prescritto dal § 7.

§ 59. Nei *capi lavoranti* e *lavoranti* si comprendono gli individui che, non avendo eseguito alcun *lavoro di saggio* sono addetti alla sorveglianza ed esecuzione di movimenti di materiali, alla manutenzione dei magazzini e di altri locali, ai lavori di fatica ed a quegli altri che non richiedono la conoscenza di un'arte o mestiere.

§ 60. Sono eccettuati dalle disposizioni dei due §§ precedenti gli operai dei magazzini centrali, dell'istituto geografico e della farmacia centrale. Per questi potrà essere sostituito al lavoro di saggio un breve esperimento, la cui esecuzione dovrà essere constatata secondo le stesse modalità prescritte pel lavoro di saggio (§ 7).

§ 61. I capi-lavoranti ed i lavoranti addetti ai servizi dei magazzini, alla pulizia dei locali e del macchinario od alle funzioni di portinai, inservienti di ufficio, gondolieri, barcaiuoli e casermieri, quelli addetti ai lavori di scritturazione nelle officine (§ 66) e gli operai dei magazzini centrali, dell'istituto geografico e della farmacia centrale militare sono esclusivamente pagati a giornata, come è detto al § 88.

§ 62. Sotto la denominazione di garzoni s'intendono i giovani dell'età di 10 a 18 anni, ammessi a lavorare nelle officine. I medesimi non possono far parte del personale a ruolo, finchè non abbia raggiunto l'età di 18 anni. Il loro passaggio a ruolo è però sempre subordinato alle norme stabilite per l'ammissione a ruolo.

§ 63. Il numero massimo di individui per ogni categoria o classe, che possono essere impiegati in ciascuna direzione è stabilito, per quelli a matricola ed a ruolo dal § 2, e per gli avventizi lo è annualmente dal Ministero sulla proposta del direttore.

Tale proposta è contenuta in apposito *riparto numerico* Modello n. 13, da trasmettersi, in triplice esemplare, al Ministero il quale ne restituisce poi uno e ne spedisce un altro all'ufficio revisione delle contabilità militari.

§ 64. Quantunque il Ministero stabilisca il numero degli individui per ciascuna categoria o classe, è però fatta facoltà ai direttori di superare in ciascuna categoria il numero fissato per le classi inferiori, con che però non si oltrepassi mai il numero totale del personale fissato per ciascuna categoria.

§ 65. Quando le esigenze del servizio richiedano nel corso dell'anno un aumento al riparto numerico Modello n. 13, i direttori ne fanno oggetto di speciale proposta al Ministero per le relative determinazioni.

§ 66. Nessun capo-operaio, operaio, capo lavorante, lavorante o garzone può essere, in massima, destinato ai lavori di scritturazione negli uffici.

È però fatta facoltà di valersi dell'opera di alcuni lavoranti, ed eccezionalmente anche di capi-lavoranti ed operai (previa autorizzazione ministeriale), per coadiuvare i capi tecnici od i capi laboratori nei lavori di scritturazione che sono loro propri, limitandone il numero allo stretto indispensabile.

La facoltà di valersi eccezionalmente di capi-lavoranti ed operai nei lavori di scritturazione di officina è intesa unicamente a potere in modo regolare provvedere in via eccezionale, a casi speciali che potrebbero presentarsi, come ad esempio quello di un capo-operaio o capo lavorante meritevole di riguardo, che per ferite riportate in servizio, non essendo più in grado di lavorare con profitto nell'arte sua, fosse atto a disimpegnare lavori di scritturazione; oppure quello di lavoranti i quali, in rimunerazione di un lungo e lodevole servizio prestato nel disimpegno di lavori di scritturazione, si credessero meritevoli della proposta di passaggio alla categoria di capi-lavoranti.

Art. 2.

Orario.

§ 67. Deve essere stabilito un orario di lavoro da determinarsi dal direttore, e per le direzioni d'artiglieria da approvarsi dal rispettivo Comandante d'artiglieria da fortezza.

Copia autentica dell'orario deve essere tenuta costantemente affissa in ogni laboratorio.

§ 68. Quando l'orario è continuo per l'intera giornata il direttore può concedere giornalmente non più di 30 minuti per il riposo degli operai da computarsi nelle ore di lavoro.

§ 69. L'orario diurno normale di lavoro è il seguente:

Gennaio	ore	9
Febbraio	»	10
Marzo	»	10
Aprile	»	11
Maggio	»	11
Giugno	»	11
Luglio	»	11
Agosto	»	11
Settembre	»	10
Ottobre	»	10
Novembre	»	9
Dicembre	»	9

E' però fatta eccezione per gli operai della farmacia centrale militare e per gli operai disegnatori e chimici, per i quali l'orario resta fissato in ore otto invariabilmente per qualunque mese dell'anno.

§ 70. Presso le direzioni d'artiglieria le ore di lavoro stabilite dal § 69 possono a norma della maggiore o minore urgenza dei lavori e dell'entità dei mezzi disponibili, essere aumentati o diminuiti mediante l'autorizzazione del rispettivo comandante d'artiglieria da fortezza.

§ 71. E' però in facoltà del direttore di aumentare convenientemente il limite stabilito dall'orario, per certe categorie di operai, quando la loro presenza nelle officine sia indispensabile al buon andamento dei lavori, come pure, in eccezionali circostanze, di ridurre per esse le ore di lavoro di una giornata.

§ 72. E' anche in facoltà dello stesso direttore di tener chiusi per un'intera giornata i laboratori.

§ 73. Nei giorni festivi i laboratori debbono in massima rimanere chiusi.

§ 74. Nell'interesse del servizio il direttore ha facoltà di far lavorare, anche nei giorni festivi, una parte degli operai. Le direzioni di artiglieria ne informeranno però il rispettivo comandante d'artiglieria da fortezza, quando il numero degli operai al lavoro sia superiore a 20 per cento.

§ 75 Per far lavorare nei giorni festivi, in casi di eccezionali bisogni, tutti gli operai addetti, le direzioni d'artiglieria ne chiedono la autorizzazione al rispettivo comandante d'artiglieria da fortezza.

Art. 10.

Ingresso ed uscita degli operai dal lavoro.

§ 76. All'ora fissata per l'ingresso degli operai ed al segnale stabilito dal direttore gli operai, alla presenza del personale di servizio entrano nello stabilimento osservando le norme che ciascun direttore deve stabilire in base alle esigenze del servizio. Per constatare la presenza degli operai al lavoro si ricorre al sistema delle medaglie o a quell'altro che il direttore crede più adatto.

§ 77. Gli operai che si presentano dopo l'ora fissata, ma con poco ritardo, saranno lasciati entrare, però sarà loro inflitta la multa non minore dell'ammontare della paga di un'ora.

Gli operai che si presentano un'ora dopo l'apertura dello stabilimento, non saranno ammessi al lavoro, ma saranno rimandati all'ingresso susseguente; così pure gli operai alterati dal vino o dai liquori ancorchè si presentassero in tempo.

Chi è rimandato all'ingresso susseguente, oltre al perdere la paga per le ore di assenza, sarà multato dal direttore, o punito, anche più severamente, a seconda dei casi.

§ 78. Cinque minuti prima dell'ora fissata per l'uscita tutto il personale di servizio si deve trovare alla porta d'ingresso, ed al segnale stabilito gli operai escono dallo stabilimento in buon ordine osservando le norme che ciascun direttore deve stabilire in base alle esigenze del servizio.

Ad ogni uscita degli operai, se ne dovranno visitare alcuni, per accertarsi che non sieno esportati fraudolentemente oggetti qualsiansi.

Secondo le norme dal direttore stabilite, l'ufficiale od impiegato che assiste all'uscita indicherà al portinaio di servizio gli operai da visitarsi.

La visita avrà luogo in apposita stanza alla presenza di detto ufficiale od impiegato.

Il numero degli operai da visitarsi non potrà essere minore del 2 per cento.

Ciascun operaio deve obbedire alle ingiunzioni, che il portinaio può essere in obbligo di fargli per adempiere al suo dovere, nè deve offendersi od opporsi se da esso è visitato accuratamente.

Le lavoranti donne sono pure sottoposte a visita, ma per mezzo di una donna destinata da direttore, in luogo appartato. Tale visita deve essere passata in modo decente e coi dovuti riguardi.

Art. 11.

Doveri degli operai.

§ 79. I capi-operai e capi-lavoranti debbono rispetto ed obbedienza agli ufficiali, ed agli impiegati nell'esercizio delle loro funzioni.

§ 80. I capi-operai e capi-lavoranti in massima non attendono a lavoro di sorta, ma sorvegliano gli operai e lavoranti della rispettiva squadra ed invigilano specialmente alla stretta osservanza delle norme disciplinari stabilite dal direttore ed in caso di contravvenzione delle medesime ne ragguagliano chi di dovere.

§ 81. Gli operai, lavoranti e garzoni adibiti ai lavori delle officine e dei laboratori, debbono rispetto ed obbedienza agli ufficiali ed impiegati, nonchè ai capi-operai e capi-lavoranti, od a chi ne fa le veci regolarmente incaricatone dal direttore.

§ 82. È proibito agli operai di allontanarsi dal lavoro senza licenza del rispettivo capo-squadra, e quando l'assenza non fosse momentanea non si potranno allontanare senza licenza dell'ufficiale incaricato al quale debbono far pervenire le loro domande col mezzo del rispettivo capo-operaio o capo-tecnico. È proibito agli operai di occuparsi in lavori non ordinati.

§ 83. Gli operai sono sempre mallevadori degli strumenti, delle macchine e materie prime, e di tutti gli oggetti che loro vengono consegnati, e non devono servirsi per uso proprio di robe dei laboratori o dei magazzini.

§ 84. Le infrazioni per parte degli operai alle regole disciplinari e le negligenze nell'adempimento dei loro doveri, sono punite nei modi indicati all'art. 16, salvo il caso in cui costituiscano reati perchè allora sono punibili a tenore della legge penale.

§ 85. I capi-operai e capi-lavoranti, in caso di assenza e di impedimento sono surrogati nel servizio del laboratorio da operai destinati precedentemente e per ciascun laboratorio dal direttore con apposito ordine del giorno; nel quale sarà indicato se esercitando la loro sorveglianza sugli operai e lavoranti del rispettivo laboratorio o magazzino dovranno o no attendere ai loro lavori.

§ 86. Qualunque domanda degli operai dev'essere sporta per via gerarchica, e quelle dirette al Minestero della guerra dovranno pervenirvi a mezzo del rispettivo direttore, il quale, purchè redatte in forma conveniente, ha l'obbligo di trasmetterle, munendole del suo parere e di tutte quelle informazioni che giudicherà del caso.

Le domande trasmesse direttamente saranno senz'altro respinte.

Art. 12.

Paghe degli operai.

§ 87. Le paghe di lovoro si corrispondono a titolo di lavoro eseguito:

a) a cottimo;

b) ad ore, dette anche ad economia;

c) a giornata, dette anche ad economia.

§ 88. Si deve preferire il sistema a cottimo a quello ad ore e limitare quello a giornata agli operai dei magazzini centrali, dell'istituto geografico e della farmacia centrale, nonchè ai capi-lavoranti e lavoranti addetti ai servizi di cui al § 61 presso le varie direzioni.

§ 89. Gli operai che lavorano a cottimo continuando ad essere inscritti alla loro categoria e classe come se fossero ad economie.

Le paghe per i lavori a cottimo sono stabilite da tariffe approvate dal Ministero della guerra o dall'autorità da esso delegata, per ogni lavoro.

§ 90 Le paghe per i lavori ad ora, per gli operai d'artiglieria e genio sono determinate dalla Tabella *A*, n. 1, annessa al R. decreto 20 febbraio 1865, e sono estese pure agli operai dell'opificio di arredi militari.

§ 91. Le paghe a giornata per gli operai d'artiglieria e genio e per quelli dell'opificio di arredi militari, sono determinate dalla Tabella *A*, n. 2, modificata dal R. decreto 15 gennaio 1866.

Le paghe a giornata per gli operai dei magazzini centrali, sono determinate dal R. decreto 25 luglio 1880, n. 5569, serie 2ª, e per gli operai dell'istituto geografico e della farmacia centrale rispettivamente dalle annesse tabelle *D* ed *F*.

Gli individui pagati a giornata hanno diritto alla paga stabilita per ciascuna classe anche nei giorni festivi, salvi gli effetti dell'articolo 8, comma 2°, della legge 3 luglio 1888, n. 5504.

In caso di assenza, per qualunque motivo, cessano dal percepire la paga loro devoluta, salva l'eccezione di cui al seguente articolo 13.

§ 92. Possono essere accordate paghe eccezionali, dietro proposta motivata dei direttori per compensare individui di riconosciuta e distinta abilità o meritevoli di riguardo per lunghi e buoni servizi. La paga eccezionale non sarà accordata in ciascuna categoria che per la 1ª classe, fatta eccezione per gli individui a giornata pei quali potrà essere accordata in ciascuna classe.

Venendo accordate paghe eccezionali si dovrà nelle carte contabili, sotto od accanto alla indicazione della qualità e classe degli individui porre una *E* per accennare alla eccezionalità della paga di cui godono.

L'autorizzazione ministeriale per la concessione di paghe eccezionali deve essere rinnovata al principio di ogni anno finanziario.

§ 93. Alle paghe degli operai non sono applicabili le disposizioni delle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, bensì quelle del diritto comune, dal codice di procedura civile e le massime generali di giurisprudenza.

Quindi le paghe ora dette non sono esenti da sequestro ed incombe alle direzioni l'obbligo di ottemperare agli atti che venissero loro legalmente intimati.

§ 94. Gli operai temporaneamente comandati presso altra direzione ricevono la paga di lavoro indicata nello specchio modello n. 13, paragrafo 124.

Gli operai che siano comandati o trasferiti presso un'altra direziona o reggimento, e semplicemente comandati in altre località distaccate, per cui richiedasi cambio di residenza, hanno diritto, durante il viaggio, ad un soprassoldo giornaliero di L. 5 se capi operai o capi lavoranti; di L. 4 se operai o lavoranti, e di L. 3 se garzoni, oltre ai mezzi di trasporto sulle ferrovie od in mare e ad un'indennità di centesimi 10 per ogni chilometro qualora viaggino per le vie ordinarie.

Inoltre avranno diritto per i giorni di viaggio alla paga di lavoro computata in base all'orario medio di 10 ore per ciascun giorno, esclusi però i giorni festivi.

Gli operai comandati, non potranno in verun caso, pei giorni in cui percepiscono i preaccennati assegnamenti di viaggio, fruire inoltre simultaneamente del soprassoldo di soggiorno di cui al paragrafo seguente.

§ 95. Gli operai comandati hanno diritto, durante il soggiorno, compresi i giorni festivi, ad un soprassoldo giornaliero di L. 3 se capi-operai e capi-lavoranti; di L. 2,50 se operai o lavoranti, e di L. 2 se garzoni, oltre alla paga di lavoro computata, come nel paragrafo precedente, in conformità all'orario medio di dieci ore per giorno, esclusi però quelli festivi.

Qualora però nei giorni festivi fossero stati comandati al lavoro e vi avessero realmente lavorato, verrà loro pagato il numero di ore di lavoro eseguito.

Tale soprassoldo è limitato ai primi 30 giorni successivi a quello d'arrivo, a meno di speciale autorizzazione ottenutone dal Ministero.

Gli operai comandati avranno pur sempre diritto alla buonificazione delle ore straordinarie di lavoro che avessero compiute in eccedenza all'orario medio predetto, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi.

Agli operai comandati o trasferti sarà corrisposto, all'atto della partenza, il prezzo del trasporto sulle strade ferrate, in 3ª *classe o l'in-*

dennità chilometrica per via ordinaria quando ne sia il caso, nonchè gli altri assegnamenti di viaggio, e potrà eziandio essere loro anticipato un acconto sulla paga di lavoro, non maggiore però di 150 ore.

§ 96. Il soprassoldo giornaliero, quello di viaggio, il prezzo di trasporto sulle ferrovie o per mare, e l'indennità chilometrica stabiliti ai precedenti §§, vanno a carico delle minute spese.

§ 97. Gli operai i quali si recano fuori dell'ordinaria loro residenza per subire esami, debbono considerarsi come temporaneamente comandati presso la direzione o l'ufficio ove hanno luogo gli esami stessi.

Ai medesimi competono, in tal caso, gli identici assegnamenti sovra stabiliti per gli individui comandati in località distaccate.

§ 98. Gli operai comandati in missione all'estero hanno diritto, per tutta la durata della missione, alla paga di lavoro in base all'orario medio di 10 ore per giorno, compresi i giorni festivi, ed agli assegnamenti eventuali stabiliti per gli uomini di truppa del quadro *B*, del R. decreto 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali, a norma del § 36 del relativo regolamento.

Art. 13.

Paghe degli operai feriti sul lavoro od ammalati.

§ 99. Ogni qualvolta un operaio, sia esso a matricola od a ruolo, od anche avventizio, venga a riportare ferita, o lesione, o sia colpito da qualche altro infortunio sul lavoro, per cui sia costretto a cessare dal lavoro stesso, il vice-direttore interroga, ove lo possa, l'operaio ferito od offeso, rassegna al direttore un rapporto intorno alle cause che diedero luogo alla ferita o lesione, corredandolo con una dichiarazione dell'impiegato tecnico o capo-operaio più anziano avente la sorveglianza del luogo in cui avvenne l'infortunio, e firmato anche, per quanto possibile, da due testimoni oculari del fatto.

Tale dichiarazione deve indicare, oltre il giorno, l'ora ed il luogo dell'infortunio, la natura del servizio a cui attendeva l'operaio offeso, il modo con cui l'infortunio, si è prodotto, il nome e l'impiego dei principali fra gli operai od altre persone che furono presenti.

§ 100. Ove consti che la ferita proviene da cause di servizio, si procederà conformemente al disposto dal Titolo II° del Regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1889, N. 6568 inserto nel *Giornale militare*.

§ 101. L'operaio ferito o leso per causa di servizio, ancorchè la ferita o lesione non sia tale da produrre inabilità al servizio, ha diritto alla paga intera per la giornata in cui fu ferito o leso, e dal giorno successivo ad un sussidio uguale alla metà della paga di lavoro alla quale avrebbe avuto ragione, se avesse tuttavia potuto lavorare, avvertendo che se l'operaio era a cottimo il suo trattamento deve essere ragguagliato alla classe cui è assegnato e ciò anche nel giorno della ferita o lesione.

Tale sussidio spetterà anche ai garzoni sulla considerazione che nell'assicurazione di cui all'art. 20 non è compreso il caso d'infermità temporanea.

La metà paga di cui sopra non può essere accordata dal direttore per un periodo di tempo maggiore di tre mesi.

La durata della malattia deve essere constatata per mezzo di dichiarazione del medico incaricato del servizio sanitario.

§ 102. Quando l'operaio riporta senza sua colpa gravi ferite, potrà essergli concessa dal Ministero la paga intera per un determinato numero di giorni, sulla proposta motivata del direttore, trasmessa per via gerarchica.

§ 103. È fatta facoltà al direttore di accordare il sussidio della metà paga per un periodo di tempo non maggiore di un mese all'operaio colpito da malattia od infortunio non dipendente da cause di servizio, come anche nel caso che debba prestare assistenza ai propri genitori, alla moglie, ed ai figli gravemente infermi, per cui sia impedito all'operaio stesso di recarsi al lavoro.

§ 104. Persistendo tuttavia l'infortunio o la malattia, si potrà richiedere al Ministero per via gerarchica la continuazione del sussidio della metà paga, oltre il periodo di tempo di cui al § precedente.

Il disposto dei precedenti §§ è applicabile, pei casi ivi previsti, anche agli avventizi.

§ 105. Il sussidio della metà paga di cui ai precedenti §§ va a carico della massa generale, viene corrisposta a quindicine scadute, ed è conteggiata sopra i rendiconti analoghi delle contabilità delle direzioni.

Art. 14.

Promozioni degli operai.

§ 106. Le promozioni degli operai sono fatte tutte a scelta, dovendosi particolarmente tener conto dell'abilità e quindi dell'anzianità, condotta, zelo ed impegno nel servizio.

§ 107. Le promozioni nella stessa categoria (capi-lavoranti, operai lavoranti e garzoni) possono farsi ad una classe superiore qualunque, senza che sia nessario passare per le classi intermedie.

§ 108. Le promozioni però possono farsi soltanto quando sianvi vacanze nelle classi superiori, nè si devono oltrepassare i limiti fissati (§§ 2 e 64).

§ 109. Le promozioni hanno effetto dal primo giorno di ciascun mese, esse sono inscritte sulle variazioni giornaliere, sui rispettivi ruoli, sull'elenco delle variazioni a ruolo o matricolari per quelli che sono inscritti a ruolo od a matricola; ed a suo tempo sugli stati di servizio.

§ 110. Le promozioni di classe nella medesima categoria sono fatte dal direttore sentito il parere degli ufficiali e degli impiegati tecnici. Per gli avventizi in massima si dovranno regolare in modo che i medesimi non abbiano vantaggi su quelli a ruolo della corrispondente classe ed arte, sempre quando questi ultimi soddisfino a tutti i requisiti.

§ 111. I passaggi alla categoria operai da quelle di lavoranti o garzoni sono fatte dal direttore in seguito all'esecuzione del lavoro di saggio.

§ 112. Le promozioni a capo-operaio e capo-lavorante sono fatte dal direttore colla scorta delle liste di proposizione ad avanzamento, compilate da una commissione composta del vice-direttore (presidente) e di tutti gli ufficiali ed impiegati tecnici.

La commissione, qualora lo creda necessario, può sottoporre i candidati ad un esperimento per accertarsi se abbiano i requisiti voluti.

Tutte le promozioni ed i passaggi di categoria dovranno formare oggetto di apposito ordine del giorno firmato dal direttore, copia del quale ordine sarà poi unita all'elenco modello n. 6 di cui al § 41.

Per le promozioni a capi-operai disegnatori, le direzioni d'artiglieria dovranno chiedere l'autorizzazione al Ministero, con apposita particolareggiata relazione avvertendo che dette promozioni non possono aver luogo, se l'individuo non soddisfa ai requisiti seguenti:

avere un anno di servizio;
essere abile nell'arte;
avere buona condotta.

Art. 15.

Licenze agli operai.

§ 113. I direttori hanno facoltà di concedere licenze agli operai per quanto lo permettano le esigenze del servizio. Tali licenze possono essere di sole ore, o di giornate intere od anche estendersi fino a tre mesi.

§ 114. Gli operai ad economia e gl'individui a giornata perdono, per la durata della licenza, la paga che sarebbe loro spettata.

Art. 16.

Punizioni degli operai.

§ 115. I trasgressori alle regole disciplinari incorrono nelle seguenti punizioni:

a) nella privazione della paga per un tempo non maggiore di due giornate, mediante l'applicazione di multe;

b) nella sospensione del lavoro per un termine non minore di giorni tre;

c) nella retrocessione di classe;

d) nel licenziamento.

§ 116. In generale le mancanze di lieve momento danno luogo al solo rimprovero. Questo può essere applicato dagli ufficiali, dagli impiegati, nonchè dai capi-operai e dai capi-lavoranti nell'esercizio delle loro funzioni.

§ 117. La svogliatezza al lavoro, la negligenza, la disubbidienza ed i ritardi all'entrata al lavoro, purchè non frequenti, dànno luogo alla unizione della multa.

La multa può essere inflitta:

a) dai capi-operai e capi-lavoranti, nell'esercizio delle loro funzioni, per una somma non eccedente l'importo di due ore di lavoro;

b) dagli ufficiali, e dagli impiegati nell'esercizio delle loro funzioni, per una somma non eccedente l'importo di sei ore di lavoro;

c) dal vice-direttore per una somma non superiore all'ammontare della paga d'una giornata;

d) dal direttore per una somma che non superi l'importo della paga di due giornate.

Per l'applicazione delle multe agli individui pagati a giornata si deve considerare la giornata come composta invariabilmente di 10 ore di lavoro. Le multe sono applicabili anche durante il lavoro a cottimo; in tal caso la multa sarà calcolata come se l'individuo lavorasse ad ora nella sua classe e sarà ritenuta nel pagamento della quindicina.

§ 118. La negligenza abituale, le disubbidienze gravi e frequenti sono punite, a seconda della gravità delle mancanze, colla sospensione dal lavoro o colla retrocessione ad una classe inferiore qualunque, senza riguardo alle classi intermedie.

Gli operai puniti con la sospensione non intervengono al lavoro, durante il tempo della sospensione.

Le punizioni della sospensione e della retrocessione sono determinate dal direttore con ordine del giorno da affiggersi nelle officine copia del quale sarà unita all'elenco Modello n. 6 di cui al § 41.

§ 119. Le gravi mancanze, l'incorreggibilità o l'ostinatezza nelle mancanze, le infedeltà ed i furti (oltre a quelle maggiori pene in cui il colpevole sia incorso a norma delle leggi esistenti) porgono motivo al licenziamento per punizione, senza alcun preavviso.

Ove avvenga assenza dal lavoro previo accordo fra diversi operai, o nello scopo di provocare sciopero, si addiverrà all'immediato licenziamento per punizione dei colpevoli, indipendentemente dall'azione penale in cui siano incorsi.

La punizione del licenziamento è determinata dal direttore, con ordine del giorno da affiggersi nelle officine, copia del quale sarà unita al Modello n. 6 *di cui al § 41.*

§ 120. Riconoscendosi dei disperdimenti, guasti, sprechi, tanto di materie prime, quanto di strumenti ed altri oggetti mobili o fissi, che siano effetto di mal governo, incuria o malizia degli operai, questi saranno multati del corrispondente importo, o licenziati per punizione.

§ 121. Le punizioni degli operai saranno annotate in un registro modello n. 14, nel quale per ogni operaio punito sarà intestata una apposita pagina.

Art. 17.

Operai trasferti o comandati.

§ 123. Gli operai non possono, senza loro consenso, essere trasferiti o comandati in altra località che importi cambio di residenza.

§ 122. I movimenti degli operai trasferiti, o comandati col loro consenso sono autorizzati dal Ministero della guerra, o dall'autorità da esso delegata.

Per le direzioni d'artiglieria l'autorità delegata è il rispettivo comandante d'artiglieria da fortezza il quale, sia che si tratti di trasferimenti per ragioni di servizio, sia che si tratti di trasferimenti per domanda degli operai, può senz'altro farli eseguire se le direzioni sono alla sua dipendenza. Quando invece trattasi di trasferimenti a direzioni dipendenti da comandanti diversi, i due comandanti devono prima prendere fra loro opportuni concerti.

§ 124. Le direzioni perdenti mandano d'ufficio alla direzione ricevente l'estratto conforme al ruolo, e, quando ne sia il caso, anche lo stato di servizio Modello n. 9, se gli operai sono trasferiti; oppure lo specchio Modello num. 13, se sono temporaneamente comandati.

§ 125. Gli operai temporaneamente comandati non vengono cancellati dai registri della direzione cui sono effettivi.

§ 126. Gli operai trasferiti possono essere sottoposti dalla direzione ricevente all'esecuzione del lavoro di saggio per determinare la classe cui debbono essere inscritti.

Art. 18.

Licenziamento degli operai

§ 127. Gli operai possono essere licenziati per le seguenti cause

a) per diminuzione di lavoro;

b) per essere chiamati a prestar servizio militare;

c) per propria volontà;

d) per punizione;

e) per imperizia;

f) per infermità.

§ 128. Il licenziamento per diminuzione di lavoro è ordinato dal direttore, sempre quando il numero degli operai da licenziarsi non sia superiore a dieci nello stesso mese, dovendosi per un numero maggiore ottenere l'autorizzazione del Ministero per via gerarchica.

Il licenziamento per diminuzione di lavoro si dovrà fare con preavviso non minore di giorni quindici, se trattasi di operai a matricola od a ruolo, o di sole ventiquattro ore se trattasi di operai avventizi, estensibile a giorni otto se la loro ammissione data da oltre un mese.

Nel licenziamento per diminuzione di lavoro, primi a licenziarsi in ciascuna specialità di lavoro sono gli avventizi.

Rispetto poi agli individui a ruolo e a matricola si darà la preferenza a quelli a ruolo; è lasciata però facoltà al direttore di far eccezione a questa regola nell'interesse del servizio, o per qualche operaio di speciale abilità.

Fra gli ascritti a matricola di pari arte, devono licenziarsi di preferenza quelli che contano minor servizio, avuto anche riguardo alla abilità e condotta di ciascuno.

Gli operai stati licenziati per diminuzione di lavoro, possono, presentandosene il bisogno, essere riammessi a mente del § 12.

§ 129. Gli operai chiamati a prestare servizio militare, devono essere licenziati.

Essi possono, terminato il loro servizio militare, essere riammessi a termine del § 12.

§ 130. Gli operai che desiderano licenziarsi volontariamente, devono dare per via gerarchica un preavviso di almeno otto giorni, in mancanza del quale devono essere licenziati per punizione.

L'assenza dal lavoro per un tempo maggiore di giorni 15, senza che ne siano nel frattempo giustificati e constatati i motivi, deve considerarsi come licenziamento volontario da parte dell'operaio. Epperciò l'operaio che non può recarsi al lavoro per malattia è in obbligo di farne tosto avvertito il direttore.

I licenziatisi volontariamente non possono essere riammessi che alla condizione prescritta dal § 12.

§ 131. Il licenziamento per punizione è ordinato dal direttore senza che occorra superiore autorizzazione.

Gli operai licenziati per punizione non hanno diritto ad alcun preavviso ed a mente del § 12 non possono più essere riammessi in alcuno stabilimento militare.

Il licenziamento di operai motivato dal non aver essi dichiarato di essere stati licenziati per cattiva condotta da altro stabilimento governativo deve considerarsi come licenziamento per punizione.

§ 132. Il licenziamento per imperizia è ordinato dal direttore senza che occorra superiore autorizzazione.

Sarà dato un preavviso di 15 giorni.

§ 133. I licenziamenti per infermità sono ordinati dal direttore senza che occorra superiore autorizzazione.

Si addiviene al licenziamento per infermità di un operaio quando esso sia affetto da malattia lunga, persistente, e di una durata inde-

terminata; in tal caso gli si darà un preavviso di giorni quindici, e se del caso, gli si corrisponderà la gratificazione di cui al § 134.

L'operaio stato licenziato per infermità, può, qualora in prosieguo di tempo sia ben constatata la sua guarigione, essere riammesso a mente del § 12.

I licenziamenti per punizione, per imperizia e per infermità formano oggetto di apposito ordine del giorno, copia del quale sarà unita all'elenco Modello n. 6 di cui al § 41.

§ 134. Se il licenziamento avviene per diminuzione di lavoro o per infermità e gli operai da licenziarsi siano inscritti a ruolo od a matricola, essi possono conseguire una gratificazione da imputarsi alla massa generale.

Tale gratificazione sarà ragguagliata a lire 10 per cadun anno compiuto a matricola, od anche a ruolo, sempre quando fra i due servizi non vi sia stata interruzione.

Se però l'interruzione proviene unicamente da servizio militare prestato, in tal caso si calcoleranno anche gli anni di servizio a ruolo e quelli prestati da militare.

Eguale gratificazione può essere concessa pure alla famiglia dell'operaio defunto, se però inscritto a ruolo od a matricola, intendendosi per famiglia gli ascendenti, discendenti e collaterali conviventi ed a carico dell'operaio.

§ 135. Ogni qualvolta occorra di dover licenziare operai che abbiano già conseguito il diritto alla pensione, prima di effettuare la variazione di licenziamento si dovrà invitarli a presentare la loro domanda per il conseguimento della pensione, in caso di rifiuto si proporranno d'ufficio.

Tali individui dovranno figurare presenti sul ruolo e sugli stati di servizio, finchè non sia emanato il relativo decreto di collocamento a riposo.

Trattandosi di operai da licenziarsi per punizione, sarà ai medesimi negata la facoltà di continuare a prestare l'opera loro e si considerano come assenti fino al tempo in cui verranno definitivamente collocati a riposo.

Art. 19.

Collocamenti a riposo ed in riforma.

§ 136. Il collocamento a riposo e in riforma degli operai borghesi è regolato dalla Legge 3 luglio 1888, N. 5504.

Le disposizioni sancite col regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1889, N. 6568 per gli uomini di truppa e le loro famiglie dovranno osservarsi anche per gli operai borghesi contemplati nella legge suddetta, in quanto sieno ad essi applicabili, e con le seguenti avvertenze:

a) nelle visite sanitarie l'idoneità degli operai deve essere giudicata in rapporto alla specialità del loro servizio;

b) il direttore di sanità del corpo d'armata, dopo di avere emesso il parere prescritto dall'articolo 26 del regolamento, rimetterà gli atti al direttore dell'istituto, dello stabilimento o del magazzino, il quale li farà pervenire direttamente al Ministero;

c) per notificare la data di cessazione dal servizio e la paga, giusta l'art. 41 del regolamento, le direzioni compileranno apposita dichiarazione a mano indicandovi: 1° la data precisa in cui l'operaio cessò dal servizio, cioè l'ultimo giorno pel quale gli fu corrisposta la paga o il sussidio giornaliero, in caso di malattia; 2° l'ammontare dell'ultima sua paga giornaliera da calcolarsi nel modo indicato all'art. 8 della ripetuta legge 3 luglio 1888.

Se però trattisi di individui che contano 12 anni (11 anni, 6 mesi ed un giorno) o più di servizio prestato in qualità di capi-operai e si trovino compresi, all'atto del collocamento a riposo, nella categoria *A* della tabella annessa alla legge 3 luglio 1888, provvisti cioè di paga giornaliera non minore di lire 5, si dovranno indicare nella dichiarazione agli effetti dell'art. 9 di detta legge, tutte le paghe da essi godute dalla prima nomina o promozione a capo operaio in poi senza eccezione di classi.

§ 137. E' abrogato il R. decreto 29 agosto 1888, N. 5693 in quanto riguarda le famiglie degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

Art. 20.

Assicurazione dei garzoni contro gl'infortuni sul lavoro.

§ 138. In caso di infortunio sul lavoro ai garzoni non compete pensione, non potendo essi venire inscritti a matricola per non aver raggiunta l'età minima fissata di 18 anni.

Per provvedere in altro modo al soccorso dei garzoni in caso di infortunio, tutte le direzioni di stabilimento, istituto, ecc. hanno l'obbligo di assicurarli alla cassa nazionale d'assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, istituita con legge 8 luglio 1883, N. 1473, Serie 3ª, con sede centrale presso la Cassa di risparmio di Milano.

§ 139. La forma di assicurazione sarà quella collettiva semplice a somma fissa, con indennità per i due seguenti casi:

a) di morte;

b) di invalidità permanente assoluta al lavoro, con proporzionata indennità per l'invalidità parziale di 2° e 3° grado.

§ 140. L'assicurazione avrà la durata di cinque anni e dovrà rinnovarsi in capo ai medesimi.

§ 141. La somma da assicurarsi per ogni garzone sarà di lire ottomila per i casi di infortunio producenti la morte, o l'invalidità assoluta. La somma per indennità nel caso di invalidità di 2° e 3° grado si deduce dagli articoli di regolamento riportati nella polizza di assicurazione.

§ 142. L'assicurazione sarà presa dalla direzione territoriale d'artiglieria di Roma con una sola polizza per tutti i garzoni dipendenti dal Ministero della guerra, epperò ad essa faranno capo le altre direzioni d'artiglieria, quelle del genio, l'istituto geografico-militare, l'opificio di arredi militari, i magazzini centrali e la farmacia centrale che avessero garzoni nel loro personale operai.

§ 143. Il premio di assicurazione sarà unico, cioè lo stesso per ogni garzone, qualunque ne sia il mestiere. Detto premio sarà concertato dalla direzione territoriale d'artiglieria di Roma con la cassa nazionale d'assicurazione, ma dovrà essere approvato preventivamente da Ministero.

§ 144. Ogni direzione, istituto, ecc. comunicherà alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma, un elenco dei garzoni, indicandovi la data di ammissione, l'età, la classe, la paga ed il mestiere, cioè l'occupazione di ognuno di essi, i quali dati serviranno alla Direzione di Roma per l'impianto di un analogo registro complessivo, diviso per direzioni. Le stesse direzioni dovranno inoltre comunicare entro tre giorni a quella di Roma le variazioni avvenute nel quadro dei loro garzoni, cioè licenziamenti, ammissioni e promozioni (citando la paga) nonchè i cambi di mestiere che fossero per caso avvenuti per qualcuno di essi.

§ 145. La direzione territoriale d'artiglieria di Roma, per la trattazione dell'assicurazione; pel pagamento dei premi di assicurazione e per la riscossione delle indennità si atterrà a quanto viene in proposito stabilito nella polizza di assicurazione, come pure si atterrà a quanto è prescritto nella polizza stessa per i registri da tenersi, le comunicazioni da farsi alla cassa nazionale e tutte quelle altre formalità riguardanti l'assicurazione.

§ 146. I premi di assicurazione saranno pagati coi fondi delle masse generali e saranno perciò annualmente rimborsati dalle direzioni, istituto, ecc, alla direzione territoriale di artiglieria di Roma, mediante operazioni di conto corrente.

§ 147. Nel caso di infortunio, la direzione, istituto, ecc., presso il quale è avvenuto dovrà darne partecipazione entro ventiquattro ore, alla direzione territoriale di Roma, che alla sua volta ne darà avviso alla sede della cassa nazionale da cui fu emessa la polizza, adempiendo inoltre a tutte le formalità prescritte dalla polizza di assicurazione.

§ 148 La direzione territoriale di artiglieria di Roma, invierà una copia conforme autenticata dal direttore, della polizza di assicurazione, a tutte le direzioni, istituto, ecc., aventi garzoni assicurati.

TABELLA A.

Quadro organico massimo degli operai a ruolo ed a matricola

DIREZIONE o STABILIMENTO	INDIVIDUI																		
	CAPI OPERAI (*a*)								OPERAI										
	Classe								Classe										
	1	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
Direzione territoriale di Alessandria	»	1	1	»	»	»	»	»	1	2	2	5	11			23		
Direzione territoriale di Ancona		1	1	»	»	»	»	»	1	2	2	5	12			27		
Direzione territoriale di Bologna	»	1	1	»	»	»	»	»	1	2	2	5	10			19		
Direzione territoriale di Firenze	»	1	1	»	»	»	»	»	2	3	3	9	19			36		
Direzione territoriale di Genova	»	1	1	1	»	»	»	»	2	3	3	9	18			38		
Direzione territoriale di Mantova	»	1	1	»	»	»	»	»	1	1	2	4	8			18		
Direzione territoriale di Messina	»	1	1	»	»	»	»	»	1	2	2	5	12			28		
Direzione territoriale di Napoli	»	1	1	1	»	»	»	»	1	1	2	4	11			22		
Direzione territoriale di Piacenza	»	2	2	2	»	»	»	»	1	4	6	12	30			66		
Direzione territoriale di Roma – officine della direzione	4	2	1	1	»	»	»	»	10	10	20	30	80			55		
Direzione territoriale di Roma – laboratorio foto-litografico	12	5	3	2	»	»	»	»	7	2	»	»	»			»		
Direzione territoriale di Spezia	»	1	1	1	»	»	»	»	1	2	2	5	11			23		
Direzione territoriale di Torino	»	1	»	»	»	»	»	»	1	1	1	2	5			11		
Direzione territoriale di Venezia	»	1	1	2	»	»	»	»	1	1	2	5	11			25		
Direzione territoriale di Verona	»	1	1	»	»	»	»	»	1	2	3	6	15			30		
Arsenale di costruzione Napoli	4	3	3	2	»	»	»	»	11	10	22	32	86			55		
Arsenale di costruzione Torino	7	5	4	2	»	»	»	»	15	14	30	46	120			74		
Fabbrica d'armi Brescia	4	3	3	2	»	»	»	»	13	13	27	41	108			75		
Fabbrica d'armi Torino	4	3	3	2	»	»	»	»	17	17	34	50	135			82		
Fabbrica d'armi Terni	6	5	4	4	»	»	»	»	19	20	40	59	154			97		
Fabbrica d'armi Torre Annunziata	4	3	3	1	»	»	»	»	13	13	27	40	108			73		
Fonderia di Genova	4	3	3	3	»		»	»	12	11	22	32	88			55		
Fonderia di Napoli	4	3	2	2	»		»	»	11	11	22	32	85			54		
Fonderia di Torino	4	3	3	2	»	»	»	»	8	8	15	23	60			34		
Laborat. pirotecnico di Bologna	4	3	2	1	»	»	»	»	3	4	8	12	32			20		
Laborat. pirotecnico di Capua	4	3	2	1	»	»	»	»	3	4	8	12	32			20		
Polverificio di Fossano	3	2	1	1	»	»	»	»	6	6	13	20	52			36		
Polverificio di Scafati	2	1	1	»	»	»	»	»	4	4	9	13	36			23		
Laboratorio di precisione	8	3	3	2	»	»	»	»	8	8	15	15	56			30		
Totale	58	64	54	35	»	»	»	»	175	181	344	533	1405			1149		

NB. Sul numero complessivo degli individui indicati nella presente tabella, 4|5 devono essere iscritti a matricola ed 1|5 a ruolo.

(*a*) Sono compresi i capi operai disegnatori e chimici.

addetti alle Direzioni territoriali e degli Stabilimenti d'artiglieria.

AD ORE																				INDIVIDUI A GIORNATA										TOTALE
CAPI LAVORANTI Classe					LAVORANTI Classe					LAVORANTI (donne) Classe										CAPI LAVORANTI Classe			LAVORANTI Classe							
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	
»	»	»	»	»	2	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	1	8	8	7	»	»	»	»	80
»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	6	5	4	»	»	»	»	70
»	»	»	»	»	4	4	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	1	15	12	10	»	»	»	»	95
»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	4	3	2	»	»	»	»	90
»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	3	3	12	10	8	»	»	»	»	120
»	»	»	»	»	4	3	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	12	10	8	»	»	»	»	80
»	»	»	»	»	4	3	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	12	10	8	»	»	»	»	95
»	»	»	»	»	3	3	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	1	15	13	10	»	»	»	»	95
»	»	»	»	»	8	7	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	2	7	7	6	»	»	»	»	175
»	»	»	»	»	4	3	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	2	12	10	8	»	»	»	»	260 } 300
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3	»	4	»	»	»	»	»	»	40
»	»	»	»	»	5	5	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	4	4	14	12	10	»	»	»	»	110
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	4	3	20	16	15	»	»	»	»	85
»	»	»	»	»	3	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	2	21	17	15	»	»	»	»	115
»	»	»	»	»	3	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	3	9	9	7	»	»	»	»	100
»	»	»	»	»	20	18	17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	5	4	4	»	»	»	»	300
»	»	»	»	»	40	30	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	12	10	8	»	»	»	»	450
»	»	»	»	»	30	30	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	2	6	4	4	»	»	»	»	400
»	»	»	»	»	14	13	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	1	3	3	2	»	»	»	»	400
»	»	»	»	»	60	60	60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	2	2	2	1	»	»	»	»	600
»	»	»	»	»	35	35	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	4	4	3	»	»	»	»	400
»	»	»	»	»	30	30	30	»	»	2	3	2	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	7	6	8	»	»	»	»	350
»	»	»	»	»	20	20	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	2	5	4	3	»	»	»	»	300
	»	»	»	»	22	22	21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	1	8	6	5	»	»	»	»	250
»	»	»	»	»	9	9	9	»	»	50	60	55	»	»	»	»	»	»	»	2	2	1	6	4	4	»	»	»	»	300
»	»	»	»	»	14	12	12	»	»	50	60	40	»	»	»	»	»	»	»	2	2	2	7	6	4	»	»	»	»	300
»	»	»	»	»	18	17	17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	2	2	2	»	»	»	»	200
»	»	»	»	»	4	3	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	1	1	1	»	»	»	»	110
»	»	»	»	»	18	16	16	»	»	30	40	20	»	»	»	»	»	»	»	2	2	2	2	2	2	»	»	»	»	300
»	»	»	»	»	376	351	336	»	»	132	163	117	»	»	»	»	»	»	»	72	56	44	241	200	164	»	»	»	»	6270

TABELLA •

Quadro organico massimo degli operai a ruolo ed a motricola addetti alle Direzioni territoriali, alle Direzioni delle officine ed ai reggimenti del genio.

DIREZIONI	CAPI OPERAI – Classi										OPERAI – Classi										CAPI lavoranti – Classi			LAVORANTI – Classi							Totali	ANNOTAZIONI
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª		
Alessandria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	2	5	6	5	1	2	»	24	Il personale dei capi-lavoranti e dei lavoranti è tutto a giornata.
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	3	8	9	5	2	1	»	30	
Bari	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	9	3	3	3	»	24	
Bologna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	4	1	4	4	10	4	1	1	»	36	
Capua	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	3	5	4	4	2	1	2	»	27	
Cuneo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	1	3	4	5	4	6	1	»	28	
Firenze	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1	8	6	7	5	2	1	»	34	
Genova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	1	10	10	10	1	1	1	»	40	
Messina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	5	4	6	6	7	3	»	34	
Milano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	1	7	10	9	3	2	2	»	38	
Napoli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	2	5	4	5	10	6	4	»	40	
Palermo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	9	3	3	2	2	3	»	25	
Perugia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	3	2	2	2	3	1	»	15	
Piacenza	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	1	1	2	5	9	4	2	1	»	30	
Roma	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29	14	8	16	14	8	»	»	»	»	89	
Spezia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2	10	16	18	3	2	1	»	55	
Torino	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	2	1	15	7	4	4	3	2	»	42	
Venezia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	2	2	6	8	4	5	2	»	37	
Verona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	2	12	8	10	7	8	7	»	59	
Pavia (officine)	1	3	»	2	1	»	»	»	»	»	»	2	8	15	12	36	21	20	10	6	5	»	»	2	3	»	»	»	»	»	150	
1° regg. genio	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	3	
2° id. id.	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11	
3° id. id.	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	
4° id. id.	1	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	3	2	2	1	»	1	»	2	1	1	»	»	»	»	»	»	»	18	
4° id. id. (trasporti lagun.)	1	1	4	2	3	»	2	3	»	»	»	»	»	4	1	»	»	»	»	»	3	11	2	»	»	»	»	»	»	»	37	
Totale	3	7	4	5	6	2	2	3	»	»	»	2	9	22	15	38	25	20	11	6	90	61	34	125	127	142	74	57	38	»	928	

NB. **Sul numero complessivo degli individui indicati nella presente tabella 4/5 devono essere inscritti a matricola ed 1/5 a ruolo.**

TABELLA C.

Quadrò organico massimo degli operai a ruolo ed a matricola, addetti ai magazzini centrali militari.

MAGAZZINI	CAPI OPERAI		OPERAI			Totale
	Classi		Classi			
	1ª	2ª	1ª	2ª	3ª	
Torino	4		24	23	22	77
Firenze	3	3	18	18	16	58
Napoli	3	3	18	17	16	57
Totali	10	10	60	58	54	192

NB. Sul numero complessivo degli individui indicati nella presente tabella 4|5 devono essere iscritti a matricola ed 1|5 a ruolo.

TABELLA D.

Quadro organico massimo degli operai a ruolo ed a matricola dell'Istituto Geografico militare.

OPERAI																				TOTALE
Classi																				
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª	19ª	20ª	
2	2	2	2	4	3	3	1	2	2	5	7	8	7	11	4	5	3	1	4	78

Paga a giornata.

Classi																			
1ª	2ª	3ª	4ª	5°	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17a	18ª	19ª	20ª
4,70	4,50	4,40	4,20	4,00	3,90	3,70	3,50	3,40	3,20	3,00	2,9	2,70	2,50	2,40	2,20	2,00	1,90	1,70	1,50

NB. Sul numero complessivo degli individui indicati nella presente tabella, 4|5 devono essere inscritti a matricola ed 1|5 a ruolo.

TABELLA E.

Quadro organico massimo degli operai a ruolo ed a matricola addetti all'Opificio di arredi militari.

CAPI OPERAI			OPERAI								CAPI lavoranti		LAVORANTI			LAVORANTI DONNE							Totale generale
Classe			Classe								Classe		Classe			Classe							
2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	1ª	2ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	
2	1	1	6	6	12	18	30	12	6	6	13	3	14	5	2	98	60	60	40	25	10	9	439
4			96								16		21			302							439

NB. Sul numero complessivo degli individui indicati nella presente tabella 4|5 devono essere inscritti a matricola ed 1|5 a ruolo.

TABELLA F.

Quadro organico massimo degli operai a ruolo ed a matricola addetti alla Farmacia Centrale militare.

OPERAI		TOTALE	Paga a giornata — OPERAI	
Classe			Classe	
1ª	2ª		1ª	2ª
3	8	11	Lire 3,00	Lire 2,50

NB. Sul numero complessivo degli individui indicati nella presente tabella 4|5 devono essere inscritti a matricola ed 1|5 a ruolo.

Seguono, annessi al presente Regolamento, n. 14 modelli, per le dichiarazioni di eseguito lavoro di saggio (57) — di ammissione al lavoro (§ 8) — Registro degli operai avventizi (§ 9) — Ruolo degli operai borghesi (§ 22) — Rubrica alfabetica (§ 22) — Elenco delle variazioni al ruolo o matricolari (§§ 26-39) — Foglio di verificazione (§ 45) — Registro matricolare degli operai borghesi (§ 33) — Stato di servizio (§ 35) — Certificato di buona condotta (§ 54) — Attestato di servizio (§ 54) — Riparto numerico degli operai avventizi (§ 63) — Specchio degli operai comandati (§ 124) — Registro delle punizioni (§ 121).

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, n. 5252 (Serie 3ª);

Visti i precedenti decreti che regolano la importazione di sanse nel Regno;

D'accordo col Ministero delle finanze;

DISPONE:

Art. 1.

La introduzione delle sanse per l'estrazione dell'olio provenienti dalla Dalmazia ed Istria, può farsi anche dalla dogana di Ravenna.

Art. 2.

Per effettuare l'importazione si dovrà presentare agli uffici doganali autorizzati un certificato di origine della merce, rilasciato dall'autorità locale e quand'è possibile dal console italiano residente.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1890.

Per il Ministro
MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 9 novembre 1890:

Bonelli comm. Domenico, procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1° lettera *A* della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° dicembre 1890 e gli è conferito il titolo e grado di procuratore generale di Corte di Cassazione.

Pinelli comm. Tullio, procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, è tramutato a Torino.

Verdobbio comm. Lodovico, consigliere della Corte di cassazione di Torino, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1° lett. *A*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° dicembre 1890, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di primo presidente di Corte d'appello.

Cugia cav. Alberto, consigliere della Corte d'appello di Lucca, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Torino, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Grano cav. Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Monteleone, è nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Montemurri Antonio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Caltanissetta, è tramutato a Firenze.

Benvenuti Benvenuto, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Lucca, è tramutato a Perugia.

Osas Gandolfo, pretore del mandamento di Reggio Emilia (città), è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Reggio Emilia, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Con R. decreto del 10 novembre 1890,
sentito il Consiglio dei ministri:

Lanzilli comm. Amilcare, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, è nominato procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, con l'annuo stipendio di lire 12,000.

Con RR. decreti del 10 novembre 1890:

Colapietro comm. Erasmo procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, è tramutato a Firenze.

Bartoli comm. Domenico, procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, è tramutato a Roma.

Felici cav. Augusto, presidente di sezione della Corte d'appello di Casale, è nominato col suo consenso, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, con l'annuo stipendio di lire 9,000.

Zavattaro Guglielmo, pretore del mandamento di San Remo, è tramutato al mandamento San Vincenzo in Genova.

Semeria Giovanni, pretore del mandamento di Dolcedo, è tramutato al mandamento di Sarzana.

Borelli Luigi, pretore del mandamento di Ceriana, è tramutato al mandamento di Dolcedo.

Boccaccio Eugenio, pretore del mandamento di Cortemilia, è tramutato al mandamento di San Remo.

Della Maggiora Agide, pretore del mandamento di Camporgiano, tramutato al mandamento di Ceriana.

Lezza Giacinto, pretore del mandamento di Valle Castellana, è tramutato al mandamento di Torre dei Passeri, lasciandosi vacante quello di Sassa, per l'aspettativa del pretore Valeggia Prospero.

Rossi Luigi, pretore del mandamento di Gibellina, è tramutato al mandamento di San Leo.

Ravenna Gino Leone, pretore del mandamento di Salussola, è tramutato al mandamento di Monforte d'Alba, lasciandosi vacante quello di Salussola, per l'aspettativa del pretore Scazza Giovanni.

Innocente Giuseppe, pretore del mandamento di Cavarzere, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per quarantacinque giorni dal 28 ottobre 1890, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Cavarzere.

Leone Francesco, pretore del mandamento di Mazzarino, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in servizio dal 1° novembre 1890, ed è destinato al mandamento di Colle Sannita.

Cheschelli Bernardo, vice pretore del mandamento di Salice, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Auronzo, con l'annuo stipendio di lire 2,200.

Ederle Albino, vice pretore del mandamento di Grezzana, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Bagolino, con l'annuo stipendio di lire 2,200.

De Iordanis Giovanni, vice pretore del mandamento di Lessolo, è tramutato al mandamento di Settimo Vittone.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(Servizio dei telegrafi)

Avviso.

E' interrotto il cavo fra Laurenço Marquez e Mozambico.

I telegrammi pel Natal, Transvaal, Stato Libero d'Orange e Capo di Buona Speranza s'istradano per via Francia-Senegal o St.-Vincent, di ugual costo della via Malta-Aden.

Roma, 19 novembre 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione *(1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè:

N. 374714 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al N. 28204 della soppressa Direzione di Palermo) per L. 785 al nome di Filingeri Giovanna, fu Alessandro, minore rappresentata da Merlo Clerici Teresa fu Francesco, madre e tutrice domiciliata in Palermo.

N. 390024 (corrispondente al N. 43514 di detta Direzione) per lire 110, intestata a Filingeri Giovanna fu Alessandro, rappresentata da Tasca e Lanza Lucio marito e dotatario, domiciliato come sopra.

N. 645509 di lire 455, intestata a Filingeri Giovanna fu Alessandro,

moglie di Mastrogiovanni Tasca e Lanza Lucio di Lucio domiciliata in Palermo.

N. 648590 di lire 5 intestata come la precedente.

N. 689465 di lire 15 intestata come la precedente.

N. 696374 di lire 220 intestata a Filingeri Giovanna fu Alessandro, principessa di Cutò moglie di Mastrogiovanni Tasca e Lanza Lucio, domiciliata come sopra.

N. 708356 di lire 35 intestata come la precedente.

N. 723688 di lire 45 intestata come la precedente.

N. 771609 di lire 85 intestata a Filingeri Giovanna fu Alessandro moglie di Mastrogiovanni Tasca Lucio domiciliata in Palermo.

N. 788212 di lire 215 intestata a Filingeri Giovanni fu Alessandro moglie di Mastrogiovanni Tasca e Lanza Lucio di Lucio domiciliata in Palermo.

N. 550817 di lire 30 intestata a Filangieri Giovanna fu Alessandro moglie di Mastrogiovanni Tasca Lucio domiciliata in Palermo, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Filangeri* Giovanna fu Alessandro, ecc. . . . . come sopra vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(*1ª pubblicazione*)
Avviso di smarrimento di ricevuta

Si dichiara lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Girgenti in data 3 giugno 1890 col n. 97 pel deposito di una cartella al portatore della rendita di lire 10 fatto da Mendolia Antonino di Donato.

Ai termini dell'art. 334 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà consegnato al predetto sig. Mendolia il titolo della suindicata rendita già resa nominativa a favore del Collegio di Maria di Raffadali (Girgenti) senza obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita la quale rimarrà di niun valore.

Roma, 19 novembre 1890.

Il Direttore Generale:
NOVELLI.

CONCORSI

AVVISO DI CONCORSO
ad un posto di studio Gori-Feroni

La Società di Esecutori di Pie Disposizioni in Siena, ha determinato di aprire un concorso mediante esami per il conferimento di uno dei posti di studio istituiti dalla fu signora Marchesa Caterina Gori Pannilini vedova Feroni, scegliendo per questa volta la Meccanica.

Al vincitore del concorso è assegnata una prestazione mensile di L. 300 per il corso di anni 6.

Il programma degli esami è il seguente:

Calcolo differenziale ed integrale;
Meccanica razionale e disegno;
Idraulica ed applicazioni relative;
Meccanica applicata alle industrie.

Il tempo per condurre a termine i lavori è assegnato dagli esaminatori che sono nominati dal Governo.

I concorrenti devono giustificare con documenti autentici legalizzati, di avere i seguenti requisiti:

a) Età non maggiore di anni 30;
b) essere nati in Italia da genitori ambedue italiani;
c) Educazione avuta parimente in Italia;
d) Certificato di non aver riportato alcuna condanna penale;
e) Attestato del Sindaco del luogo di dimora di non essere al godimento di alcun impiego stabile.

I certificati di lettera *d* ed *e* dovranno avere una data non anteriore di giorni 15.

Le istanze in bollo con le attestazioni di corredo devono essere presentate alla Segreteria dell'Opera Pia dal concorrente, o dal suo speciale incaricato, nei giorni ed ore d'Ufficio da questo giorno a tutto il dì 30 novembre p. f.

Il detto termine è di rigore non solo per le istanze ma ancora per le attestazioni di corredo.

Nella istanza il concorrente designa il suo incaricato dimorante in Siena per mezzo del quale richiede qualunque notizia possa occorrere, ed al quale unicamente saranno dati gli schiarimenti dal medesimo domandati.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato il giorno nel quale cominceranno gli esami che avranno luogo in Siena.

Non sarà data risposta ad alcuna lettera per le dependenze del concorso.

Siena, li 31 ottobre 1890.

Il Segretario
Avv. E. FICALBI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 20 novembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6

Barometro a mezzodì 771, 4
Umidità relativa a mezzodì 25
Vento a mezzodì . . . . . Nord moderato.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 13°, 3, Minimo 4°, 8,
Pioggia in 24 ore:

Li 20 novembre 1890.

Europa pressione elevata, molto elevata quasi dovunque. Costa occidentale Francia 776; Mosca 778; Atene 767.

Italia 24 ore: barometro alquanto salito, nebbie valle padana. Venti freschi forti Centro e Sud. Temperatura diminuita, alcune brinate Italia superiore.

Stamane cielo nuvoloso estremo Nord, sereno altrove. Venti deboli freschi specialmente settentrionali.

Barometro 774 a 775 Nord; a 767 Malta.

Mare qua là mosso, agitato.

Probabilità: Venti deboli freschi settentrionali, cielo sereno, temperatura ancora in diminuzione, ancora qualche brinata Nord Centro.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 19. — Il *Money Market* dice che, per aiutare la liquidazione della casa Baring, la casa Rothschild di Londra ha scontato parecchie centinaia di migliaia di lire sterline.

Circola in voce, con riserva, che il cancelliere dello Scacchiere,

Goschen, avrebbe promesso al governatore della Banca d'Inghilterra di sospendere il *Bank Act* nel caso che la Banca lo ritenesse indispensabile per far fronte alla situazione.

LONDRA, 19. — La situazione generale finanziaria ha subito migliorato in seguito alla notizia che una riunione delle grandi Banche, tenutasi nel pomeriggio presso la Banca d'Inghilterra aveva deciso che i banchieri non ritirerebbero le somme anticipate allo Stock Exchange per riporti.

Sembra che la stessa riunione abbia studiato la questione del modo di rialzare i fondi argentini.

Avrebbe deciso di costituire una Commissione internazionale di controllo che prenderebbe in mano gli affari finanziari della Repubblica Argentina, il che vi creerebbe una situazione analoga a quella creata in Egitto, tenendo conto del carattere del popolo argentino.

Si teme d'incontrare grandi difficoltà per raggiungere lo scopo, ma che, stante la necessità non sia impossibile che il governo accetti.

BELGRADO, 19 — Venne inaugurata solennemente la nuova sessione della *Scupcina.*

Il discorso della Corona rileva l'accordo economico ristabilito coll'Austria-Ungheria e il carattere amichevole dei rapporti esistenti colla vicina Monarchia.

BRUXELLES, 19 — In una riunione della maggioranza, la destra della Camera dei rappresentanti si dichiarò contraria alla revisione della Costituzione. Soltanto alcuni suoi membri si pronunciarono in favore della riduzione del censo pel diritto elettorale.

DUBLINO, 19 — Il Presidente della Lega nazionale sostenne in una riunione plenaria che bisogna che Parnell rimanga capo del partito irlandese.

LONDRA, 18 — I giornali *Star* e *Freeman's* organi parnellisti, dichiarano che Parnell conserverà il suo posto di capo del partito nazionalista.

BELGRADO, 19 — Il Discorso del trono dichiara pure che i rapporti della Serbia con tutti gli Stati sono soddisfacenti ed amichevoli. Diverse prove avute di cordiale benevolenza rafforzano la convinzione che la fiducia delle potenze d'Europa sia assicurata alla politica serba, che consiste nella moderazione e nell'indipendenza della condotta.

AMSTERDAM, 19 — La Banca ha elevato lo sconto all'1 1[2 0[0.

LONDRA, 20. — La annunziata deliberazione della riunione dei grandi banchieri riguardo agli affari dell'Argentina è molto commentata.

Però si crede che la decisione non sia assolutamente definitiva.

Deve quindi essere accolta con una certa riserva.

LONDRA, 20. — Il *Daily Chronicle* afferma che la Banca d'Inghilterra farà onore a tutti gli impegni presi dalla Casa Baring.

Lo *Standard* dice che, dopo il pagamento delle tratte alla Banca d'Inghilterra, la Casa Baring avrà un passivo di cinque milioni di lire sterline con un attivo approssimativamente doppio.

Il Comitato che assumerà la direzione degli affari finanziari della Repubblica Argentina è quasi costituito.

Esso comprenderebbe lord Rothschild, Bleichroeder, un membro francese, Chas, Goschen, Morgan, Gibbs e Droffla.

Lo *Standard* constata che i fondi per il pagamento dei cuponi di gennaio dei prestiti argentini 1884 e 1886 sono già a Londra, nonchè quelli per il pagamento del prossimo cupone trimestrale del Debito 5 0[0 dell'Uruguay.

La situazione, conclude il giornale, non è dunque disperata.

LONDRA, 20. — La situazione della Borsa e dei circoli finanziari è considerata come migliore.

Si crede che la liquidazione procederà regolarmente.

LONDRA, 20. — La tendenza del mercato e della Borsa è sempre migliore.

Le voci di imminenti fallimenti di Case importanti sono assolutamente smentite nei circoli finanziari.

I valori sud-americani sono in aumento.

LONDRA, 20. — Si assicura che sia imminente la ricostituzione della Casa Baring sotto la direzione di Carlo Baring, antico membro della Casa stessa.

Le Banche delle provincie appoggiano tale progetto.

BELFORT, 20. — Un antico impiegato del genio fu arrestato. Si assicura che egli sia imputato di spionaggio. L'arrestato avrebbe anzi fatto una confessione completa.

NIZZA, 20. — Nella sua villa è morto ieri l'on. senatore conte Guido Borromeo.

VIENNA, 20. — La *Presse* annunzia che avrà luogo oggi, al Ministero degli affari esteri, fra il capo sezione Szoegyenyi ed i ministri del commercio, Bacquehem e Baross, una conferenza relativa ai prossimi negoziati pel trattato di commercio austro-tedesco ed alle modalità della trasformazione del Lloyd austro-ungarico in una società esclusivamente austriaca.

BRINDISI, 20. — Iersera, è arrivato l'incrociatore ellenico *Sfacteria,* con a bordo il Granduca Paolo di Russia e la Gran duchessa Alessandra, con seguito.

A mezzanotte le LL. AA. Imperiali si recarono alla stazione per prendere riposo nella vettura giunta espressamente per essere essa a loro disposizione.

Il Sottoprefetto, i vice consoli di Russia e di Grecia e le altre autorità ossequiarono alla stazione le LL. AA. II., che sono partite stamane alle ore 5,58 col diretto per Vienna.

BUENOS-AYRES, 19. — Si crede che il dott. Pellegrini abbia intenzione di dimettersi da presidente della repubblica.

PARIGI, 20. — I giornali commentano il discorso dell'onorevole Crispi.

Il *Journal des Débats* e la *République Française* dicono che il Governo francese non può ora sopprimere le sue tariffe differenziali doganali contro l'Italia, poichè l'opinione pubblica e le Camere sono contrarie a simile provvedimento.

BELGRADO, 20 — Il presidente del Consiglio, generale Sava Gruic, risponde con un comunicato ufficiale alla lettera con cui la regina Natalia lo accusa di avere diffuso la notizia che essa porterebbe la questione del suo divorzio da Re Milano dinanzi alla Scupcina.

Il presidente del Consiglio protesta contro simile accusa della regina Natalia ed esprime il parere che essa, nell'interesse della Casa Reale, debba rinunziare a portare la questione del divorzio dinanzi alla Scupcina.

RIO-JANEIRO, 20 — Il Governo revocò i decreti d'esilio emanati contro il visconte di Ouro Preto, già ministro di Don Pedro, contro Affonso, già presidente della provincia di Rio, e contro Silveiro Martins, già presidente di quella di Rio-Grande.

L'AJA, 20 — Oggi la regina prestò giuramento come reggente davanti agli Stati Generali.

Il presidente pronunziò un discorso in cui espresse la completa fiducia del popolo e della Camera nella virtù della reggente.

BUENOS-AYRES, 20 — Le voci corse della dimissione del presidente della Confederazione Argentina, dottore Pellegrini, sono infondate.

BERLINO, 20 — La Società dell'Africa Orientale approvò la convenzione conchiusa col Governo per un prestito di 10,500,000 marchi, di cui quattro milioni sono destinati ad indennizzare il sultano di Zanzibar.

Secondo la convenzione, il Governo tedesco assume l'amministrazione della costa e riscuote le entrate delle dogane, pagando alla Società l'annualità di 600.000 marchi.

La Società ha il diritto di stabilire una Banca col privilegio di emettere biglietti di Banca e di coniare monete.

BERLINO 26 — *Camera dei deputati* — Il ministro delle finanze, Miquel, parlando dei progetti di legge sottoposti al Landtag, dichiara che la situazione finanziaria della Prussia è buona e che la revisione dell'imposta sui redditi permetterà l'abolizione graduale di altre imposte.

Soggiunge che il Governo non fa una politica agraria, nè è ad essa contrario.

Si tratta di un'opera di giustizia compromissoria. Se si fa appello alla giustizia, non vi sono partiti in Prussia.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 novembre 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	94,75 40 42 1/2 50		— —	
RENDITA 5 0/0 2.a »	—	—	—	94,55 50 45	94 50			— —	
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2.a »	»	—	—		— —			58 —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			98 10	
Obbl. Boni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			93 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			93 50	
» Rothschild	1 giug. 90	—	—		— —			99 75	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —	
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottobr 8[illegible]	500	500		— —			440 —	
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a o 6 a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 ottobr. 90	500	500	458 457 456	457 —			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			479 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			497 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			690 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			558 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	2[illegible]		— —			— —	
» » Palermo, Mar Trap 1a e 2a E	1 ottobr. 90	500	300		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 luglio 9[illegible]	1000	750		— —			1675 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1040 —	
» » Generale	»	500	250		— —	443 442,50		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			625 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			42 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottobr 90	500	500		— —	473		— —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			467 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 90	500	400		— —			513 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna 88	500	500		— —			140 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —	831		— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —	803 800 796.		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —	270		— —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	428 427		— —	
» » dei Molini e Magaz Generali.	»	250	250		— —			250 »	
» » Telefoni ed App Elettriche	1 genna 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			270 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	143 142,50		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna 89	150	150		— —			23 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			370 »	
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			300 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			240 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —	40		— — 1	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			92 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss 1887-88-89	1 luglio 90	50[illegible]	500		— —			292 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			476 50	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			195 50	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			478 —	
» » SS FF. Meridionali	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Sardo nuova Emis. 3 0/0	1 ottobr. 90	50[illegible]	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » FF. Second della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —	

OSSERVAZIONI:

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
19 novembre 1890.

Consolidato 5 0/0 . . . . . . L. 94 650
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 480
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . » 58 562
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 57 270

V. TROCCHI Presidente

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 60
	Parigi	Cheques	»	»	101 40
6	Londra	90 giorni	»	»	25 31
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 Novembre
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 28 »
Liquidazione . . . . 29 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco · MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE OTTOBRE 1890

Rendita 5 0/0	95 15
» 3 0/0	59 —
Obbl. Beni Eccles 5 0/0	— —
Prest Rothschild 5 0/0	99 50
Obb città di Roma 4 0/0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	464 —
» Cred Fondiario Banca Naz. n.	482 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	500 —
Az. Fer Meridionali	708 —
» » Mediterranee	574 —
» » » certif	564 —
» Banca Nazionale	1730 —
» » Romana	1075 —
» » Generale	473 —
Az. Banco di Roma	635 —
» Banca Tiberina	60 —
» » Ind e Com.	474 —
» » » Certif.	468 —
» Soc. Cred Mobil.	590 —
» » » Merid.	160 —
» » Gas stampigl.	815 —
» » Acqua Marcia st	895 —
» » Condot. d'ac.	272 —
» » Gen. Illum n.	228 —
» » Immobiliare	465 —
» » Molini e Magaz. Gen.	253 —
» » Tramway Om.	145 —
» » Fond. Italiana	30 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	370 —
» » Metallurgic. Italiana	300 —
» » della Piccola Borsa	240 —
» » Fondiar. Incend.	92 —
» » Fond Vita	235 —
» » Caoutchouc	190 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	477 —
» » » 4 0/0	200 —
» » Ferroviarie	292 —
» Fe. Napoli-Ottaiano	248 —